



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Giunta Regionale

**Disegno di Legge concernente:
“Disposizioni per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale della Regione”
(Legge finanziaria 2009)**

INDICE

RELAZIONE	3
CAPO I STRATEGIA ISTITUZIONALE E FINANZIARIA	20
Art. 1 Disposizioni di carattere finanziario	20
Art. 2 Norme in materia di entrate	22
Art. 3 Disposizioni in materia di personale, contrattazione collettiva e contenimento della spesa	25
CAPO II CONOSCENZA, CULTURA, TEMPO LIBERO	27
Art. 4 Disposizioni a favore dell'istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport	27
CAPO III AMBIENTE E GOVERNO DEL TERRITORIO	29
Art. 5 Disposizioni nel settore ambientale e del territorio	29
CAPO IV SANITÀ E POLITICHE SOCIALI	31
Art. 6 Disposizioni in materia di sanità e di politiche sociali	31
CAPO V SISTEMI PRODUTTIVI E OCCUPAZIONE	34
Art. 7 Disposizioni a favore del sistema produttivo isolano	34
Art. 8 Disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale	39
CAPO VI RETI INFRASTRUTTURALI E MOBILITÀ	41
Art. 9 Disposizioni in materia di opere pubbliche e mobilità	41
Art. 10 Copertura finanziaria	43
Art. 11 Entrata in vigore	435

RELAZIONE

PREMESSA

La manovra finanziaria 2009 intende proseguire le azioni di razionalizzazione, di risanamento e di riqualificazione della spesa che hanno caratterizzato l'intera legislatura, nonché le azioni finalizzate ad un modello di sviluppo economico dell'isola e di solidarietà sociale.

Gli interventi dell'attuale manovra rappresentano la prosecuzione delle politiche per lo sviluppo avviate a partire dalla prima manovra finanziaria approvata dall'attuale Governo regionale.

Si sintetizzano, di seguito, le azioni maggiormente rilevanti nei sotto elencati settori:

- Politiche a favore degli Enti Locali;
- Ricerca e Conoscenza;
- Ambiente, valorizzazione e governo del territorio;
- Politiche sociali;
- Sistemi produttivi e occupazione;
- Reti infrastrutturali e mobilità.

In merito alle politiche a favore degli Enti Locali, si ricorda che anche per il 2009 è stato previsto un incremento dello stanziamento del fondo unico, quantificato in 580 milioni di euro.

Nell'ambito del settore della Ricerca e della Conoscenza si sottolineano: l'incremento dell'ammontare di risorse da destinare alla ricerca scientifica e tecnologica di quasi 4 milioni di euro, gli assegni di merito destinati a studenti universitari e la riconferma, in generale, degli stanziamenti destinati a sostegno dell'istruzione universitaria, superiore e dell'obbligo, nonché l'introduzione dei bonus a favore degli studenti universitari per l'acquisto di computer e libri di testo e l'avvio di politiche di agevolazione tariffaria per il trasporto degli studenti universitari fuori sede.

Con riferimento alle politiche di tutela dell'ambiente e gestione del territorio, sono stati proposti, anche per l'anno 2009, interventi di caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse regionale. Sono state inoltre potenziate le attività di riqualificazione e valorizzazione delle aree minerarie dismesse, con una maggiore dotazione di risorse regionali destinate al recupero ambientale dei compendi immobiliari ex minerari e con l'incremento del contributo destinato all'IGEA per la bonifica delle aree minerarie.

Sono soprattutto le Politiche sociali ad avere pieno risalto nel 2009 con l'avvio due grandi interventi:

- Incentivi per contrastare il calo delle nascite con una dotazione di 44.000.000 di euro;
- il fondo per l'infanzia e le giovani generazioni con una dotazione di 19.000.000 di euro.

Si sottolinea infine, l'incremento di 10 milioni di euro della dotazione del fondo a favore del sostentamento dei meno abbienti ("povertà"), 30 milioni di euro complessivamente.

Nel settore dei sistemi produttivi si segnalano: il raddoppio della posta relativa ai fondi rischi dei consorzi fidi nei vari settori e l'abbattimento di un punto percentuale dell'IRAP per le imprese a condizione che vengano mantenute invariate o migliorate le condizioni occupazionali.

Infine, in linea con gli obiettivi di consolidamento delle reti infrastrutturali, stabiliti nella precedente manovra, sono state destinate risorse al potenziamento del sistema idrico integrato e per il rinnovo, anche in leasing, del parco mezzi delle aziende pubbliche e private di trasporto.

COMMENTO ALL'ARTICOLATO

Il presente disegno di legge finanziaria è composto da 11 articoli raggruppati in VI capi.

Il Capo I si compone di tre articoli e contiene le disposizioni relative alla strategia istituzionale e finanziaria.

L'articolo 1 reca le disposizioni di carattere finanziario.

Il comma 1 autorizza l'Amministrazione regionale a iscrivere - secondo quanto disposto dall'articolo 30, c. 7 bis della L.R. 11/2006 - nel proprio bilancio una somma pari a euro 500.000.000 per l'anno 2009 quale anticipazione delle maggiori entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 834 e successivi della finanziaria statale per l'anno 2007. Conseguentemente, nel bilancio 2012, si è provveduto a compensare tale stanziamento con una minore iscrizione di pari importo. Le entrate così ottenute servono a finanziare le spese destinate ad interventi a favore del settore pubblico, elencati nella tabella E; le risorse non utilizzate verranno portate ad incremento delle iscrizioni delle assegnazioni spettanti per l'anno 2012.

Il comma 2 dispone in merito alla copertura del disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2008 stimato in euro 1.413.000.000 a cui si provvede quanto ad euro 700.000.000 mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2009, delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui o prestiti obbligazionari, quanto ad euro 713.000.000 mediante accantonamento di quote d'entrata dall'anno 2009 al 2015. La stima del disavanzo tiene conto degli effetti della sentenza di incostituzionalità della L.R. n. 21/2006, nonostante la quale il disavanzo risulta ridotto a un terzo rispetto al 2004.

Il comma 3 determina, nelle tabelle A e B, le risorse contenute nel fondo nuovi oneri legislativi per far fronte a provvedimenti di legge per i quali si prevede l'approvazione in corso d'anno.

I commi 4 e 5 determinano rispettivamente:

- nella apposita tabella C: le autorizzazioni di spesa che rimandano alla legge finanziaria la loro quantificazione;
- nella apposita tabella D: le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un incremento o decremento

Il comma 6 dispone in merito agli adempimenti relativi agli oneri persistenti in capo all'amministrazione regionale a seguito della chiusura dei conti correnti aperti con la legge regionale n. 1 del 1975.

Il comma 7 introduce alcune modifiche alla legge regionale n. 11 del 2008, in particolare:

- a) proroga di un anno dell'applicazione in via sperimentale e definitiva della contabilità economica al fine di consentire la messa a regime di alcuni moduli SAP per la contabilità regionale e per l'adozione della stessa presso gli Enti ed Agenzie regionali.
- b) vengono meglio precisati i criteri di rilevazione delle immobilizzazioni materiali (beni mobili e immobili) strumentali e non da inserire nella prima stesura dello stato patrimoniale.

Il comma 8 sopprime la norma che pone in carico dell'amministrazione regionale gli oneri dei collegi sindacali di SFIRS e CIS.

Il comma 9 autorizza la spesa di euro 4.200.000 per far fronte agli oneri derivanti da società a partecipazione regionale in caso di liquidazione.

Il comma 10 stanziava una spesa complessiva 11.500.000 per gli anni 2009/2010 a favore della società a completa partecipazione regionale "FASE 1" e a favore delle partecipate di Sardegna Ricerche, Porto Conte e CRS4 per il finanziamento e per le attività istituzionali.

Il comma 11 stanziava la spesa euro 6.800.000 al fine di sostenere le attività di ricerca, di servizi all'impresa e di trasferimento tecnologico dei soggetti deputati, nella sede centrale e nei poli locali, ad operare per la promozione, lo sviluppo e la gestione del parco scientifico e tecnologico nonché a favorire la localizzazione, all'interno del parco, di centri di ricerca di piccole, medie e grandi imprese, anche consorziate, per iniziative di ricerca e di sviluppo che comportino la creazione di occupazione qualificata (ex art. 26, L.R. n. 37/1998)

I commi 12 e 13 stanziavano risorse pari a euro 1.425.000 annui e 1.800.000 per gli anni 2009/2012 rispettivamente per la manutenzione straordinaria e lo sviluppo dei sistemi informatici in uso nell'amministrazione regionale (quale il SIL, SISAR e il SIAR) e per il completamento e l'estensione del progetto SIBAR.

Il comma 14 è finalizzato a meglio specificare le disposizioni contenute nella norma della finanziaria 2008 che stabilisce i meccanismi di finanziamento del CREL.

Il comma 15 prevede la somma di euro 5.000.000 annui destinata alla copertura degli oneri di personale e di gestione del Centro Regionale di Programmazione, sino al 2008 facenti carico alla contabilità speciale di cui ai vari piani di rinascita.

Il comma 16 consente ai comuni che hanno beneficiato dei finanziamenti per la riqualificazione dei centri storici e che non hanno potuto dare inizio ai lavori a causa di una serie di adempimenti contenuti nel Piano Paesaggistico Regionale connessi alla verifica di coerenza dei piani particolareggiati dei centri storici, una proroga dell'inizio dei lavori entro un termine pari a 24 mesi, evitando in tal modo la revoca dei finanziamenti.

Il comma 17 al fine di consentire da parte dei competenti Assessorati un monitoraggio dei trasferimenti agli Enti Locali, impone la comunicazione agli Assessorati degli Enti Locali e della Programmazione – entro il mese di marzo di ogni anno – dei saldi di gestione relativi all'esercizio precedente.

Il comma 18 quantifica in complessivi euro 580.000.000 il fondo regionale a favore del sistema delle autonomie locali, nella quota destinata ai Comuni è compresa la somma del 3% (circa 15 milioni di euro) da destinare alla gestione delle funzioni associate ex L.R. n. 12/2005.

Il comma 19 è finalizzato a regolamentare le modalità di conteggio dei trasferimenti regionali da parte degli Enti Locali ai fini dell'applicazione del Patto di Stabilità interno, nelle more della definizione dei criteri richiamati nel comma 11 dell'art. 77 ter della legge n. 133 del 2008.

Il comma 20 riserva una quota di euro 410.000 – a valere sulle risorse destinate all'attivazione dei lavori socialmente utili – alla copertura delle spese sostenute dagli Enti Locali per la gestione delle attività socialmente utili rendicontate oltre termine.

Il comma 21 prevede la conservazione in conto residui delle somme relative alla programmazione comunitaria nel periodo 2000-2006, resesi disponibili a seguito della rendicontazione dell'Unione Europea dei progetti coerenti per essere utilizzate anche per finalità differenti da quelle per le quali furono stanziati perché rispondenti agli obiettivi fissati dall'asse prioritario di riferimento.

Il comma 22 prevede la conservazione a residui le somme rinvenienti dalla vecchia programmazione comunitaria al fine di garantire il completamento da parte degli enti pubblici territoriali degli interventi finanziati a valere sulla programmazione comunitaria 2000 – 2006.

Il comma 23 prevede la realizzazione di un progetto di diffusione telematica con valore legale del Bollettino Ufficiale finalizzato alla riduzione dei costi della carta da parte dell'Amministrazione regionale.

Il comma 24 introduce alcune modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2008 relativamente alla istituzione dello sportello unico delle attività produttive (SUAP) al fine di:

- a) escludere dalla procedura semplificata prevista dalla legge anche la procedura "Autorizzazione Integrata Ambientale" prevista dalla legge regionale n. 4 del 2006 e disciplinata dalla delibera della Giunta regionale n. 43/15 dell'11 ottobre 2006 sia la similitudine delle procedure di VIA e VAS sia per la complessità dell'argomento che necessita di essere affrontato e analizzato con tempi e modalità particolari.
- b) risolvere una criticità del sistema riscontrata nella fase applicativa della legge, in ragione del fatto che nel territorio regionale non sono presenti enti tecnici accreditati che operano nei settori di competenza del procedimento SUAP. Il procedimento per immediato avvio, quando è necessario operare valutazioni discrezionali, è stato finora dirottato sul procedimento per conferenza di servizi a causa della mancanza sul territorio regionale di tali soggetti.

Articolo 2

I commi dall'1 al 9 regolamentano e razionalizzano la riscossione delle entrate regionali, attribuendola all'Agenzia Sardegna Entrate, avvalendosi in tal modo della specializzazione della stessa Agenzia in materia tributaria. Viene dunque concentrata sull'Agenzia la riscossione delle entrate regionali, al fine di unificare le procedure e ridurre al minimo le insolvenze, mediante lo strutturato ricorso alla riscossione tramite ruolo e la regolamentazione delle modalità di riscossione. Per le stesse finalità alla stessa Agenzia possono ricorrere gli Enti e le Agenzie regionali.

Il comma 10 propone la soppressione dell'art. 2, comma 14, lettera b) della legge regionale n. 3 del 2008, riguardante l'attestazione del possesso dei requisiti necessari per l'accesso alle agevolazioni IRAP. Tale attestazione deve essere rilasciata da parte del presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro. L'ottenimento dell'attestazione, per le piccole imprese non dotate di collegio sindacale, comporta un aggravio di costi. Di conseguenza, atteso il limitato numero di soggetti che si ritiene possano avere accesso alle agevolazioni e la relativa semplicità dei controlli da operare in merito, si ritiene ragionevole eliminare la certificazione richiesta.

I commi dal 11 al 14, disciplinano le agevolazioni IRAP a favore delle imprese. La misura prevede la generalizzata riduzione delle aliquote ordinarie (per quanto consentito dalla legge) di un punto percentuale, a tutte le piccole e medie imprese e professionisti che si impegnano a non diminuire la base occupativa presente alla data di approvazione del disegno di legge. La misura di sostegno alle PMI è utilizzabile nei limiti della normativa comunitaria relativa agli aiuti "de minimis", ed è finalizzata all'incentivazione al mantenimento della forza lavoro, quantomeno sui livelli attuali. Sempre nell'ambito di quanto consentito dalla norma statale è disposta l'esenzione dall'IRAP a favore delle Associazioni di Promozione Sociale e delle IPAB, in funzione di quanto disposto dal D.lgs. 207 del 2001, ciò a completamento delle esenzioni già disposte a favore delle ONLUS.

Il comma 15 modifica l'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2006, relativo alla tassa di sostenibilità ambientale su approdi e scali di unità da diporto e aerei ad uso privato. La norma si propone di modificare le modalità di pagamento della tassa, prevedendo, relativamente agli ormeggi delle unità da diporto, una misura giornaliera, in luogo della precedente a carattere settimanale. E' consentita l'opzione per pagamenti settimanali o mensili per le quali è prevista una misura leggermente ridotta al fine di incentivare le lunghe permanenze. E' prevista, inoltre, l'obbligatoria riscossione da parte dei gestori dei porti e aeroporti, da inserire nel corrispettivo dovuto per l'ormeggio o per lo scalo.

Articolo 3

L'articolo 3 reca norme in materia di personale, essenzialmente volte al contenimento della spesa e alla determinazione delle risorse per la contrattazione collettiva, per il biennio 2008 – 2009, ai sensi del comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998.

Nel comma 1 sono previste le risorse da destinare alla contrattazione collettiva. Per la quantificazione sono stati seguiti i criteri adottati in sede nazionale e sollecitati anche dalla Corte dei Conti sezione Sardegna. Essi fanno riferimento, quanto a base di calcolo, sui costi del personale risultanti dal "conto annuale", che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad elaborare ai sensi degli artt. 58 e seguenti del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, e, quanto ai parametri d'incremento, sui tassi d'inflazione programmata, 1,7% per il 2008 e 1,5% per il 2009; al valore ottenuto sono stati sommati ulteriori € 1.544.000 (pari allo 0,5% della base di calcolo) destinati alla remunerazione della produttività e del merito individuale, secondo criteri di premialità e selettività.

Per le Agenzie la cui situazione organica in virtù delle dinamiche di riforma degli enti regionali non ha consentito l'utilizzo dei dati del "conto annuale", sono stati utilizzati i valori medi desunti dal conto annuale dell'Amministrazione. Il fondo copre i costi dell'Amministrazione e di tutti gli enti e le agenzie del comparto di contrattazione, ad eccezione di ENAS e di AREA i cui oneri gravano invece sui propri bilanci.

Il comma 2 dispone espressamente che l'ENAS e l'AREA si attengano – per la quantificazione del fondo per il rinnovo contrattuale - ai criteri seguiti per la generalità del personale del comparto.

Il comma 3 ridefinisce lo stanziamento previsto per la copertura delle posizioni organizzative e degli incarichi incentivanti (senza oneri aggiuntivi, perché si è provveduto a ridurre dello stesso importo altre risorse accessorie).

Il comma 4 ripropone per il 2009 le disposizioni sull'esodo incentivato già previste nella finanziaria 2008, alle stesse condizioni precedentemente stabilite.

Il comma 5 risponde ad una esigenza di controllo delle dotazioni organiche, le cui variazioni a volte sfuggono a valutazione di ordine economico finanziario.

Il comma 6 attenua il rigore della disposizione dell'art. 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998 in materia collaborazioni esterne, fissando in un anno il periodo massimo dell'incarico e derogando a tale limite per gli incarichi attribuiti con la formula dell'assistenza tecnica su fondi statali e comunitari.

Il comma 7 sopprime la direzione generale del trasporto pubblico locale.

Il comma 8 prevede un rimborso a favore dell'Agenzia del lavoro di somme di retribuzione accessoria dovute per l'utilizzo da parte dell'Amministrazione Regionale del personale ex Monopoli di Stato, attribuito alla stessa Agenzia.

I commi da 9 a 15 recano norme di contenimento della spesa del Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dell'Amministrazione regionale (FITQ), nelle more dell'approvazione di una legge organica di revisione del Fondo. Come è noto il Fondo è configurato dalla legge vigente come sistema erogatore di prestazioni (assegno integrativo di pensione e indennità di fine servizio) che si caratterizza per l'assenza di correlazione tra contributi versati e prestazioni erogate. Tale assenza di correlazione è fattore di squilibrio finanziario. Il passaggio ad un sistema di tipo contributivo, pur difficoltoso, è in corso di definizione. Ma nel frattempo è opportuno inserire, nel sistema vigente, fattori di equilibrio, che vengono individuati nell'assumere a riferimento, per il calcolo delle prestazioni, non l'ultima retribuzione in godimento del dipendente, ma la media delle retribuzioni degli ultimi sei anni di servizio regionale; in tal modo gli incrementi retributivi dell'ultimo anno (o addirittura giorno) di servizio, che derivano dalle dinamiche contrattuali biennali, dalle progressioni professionali, dagli incarichi di coordinamento e, per i dirigenti, dagli incarichi di funzione, sui quali non vi è stato accumulo contributivo, non concorrano in modo sproporzionato a determinare l'entità delle prestazioni medesime. Assumendo a riferimento valori retributivi medi si riduce l'importo dell'assegno integrativo e dell'indennità di anzianità, e quindi si riduce l'entità del contributo straordinario regionale. Si fanno salvi i diritti acquisiti e si consente l'iscrizione al FITQ al personale di nuovo ingresso che ne è stato escluso (L.R. n. 3 del 2008, art. 3, c. 16).

Il comma 16 reca infine una precisazione in materia di utilizzo di personale da parte dell'Agenzia delle entrate, consentendo alla stessa di "recuperare" il proprio personale non solo dal ruolo dell'Amministrazione regionale, ma anche da quello degli Enti e/o Agenzie regionali.

Il comma 17 modifica la denominazione della Direzione Generale dell'Agenzia regionale del Distretto Idrogeografico della Sardegna.

Il comma 18 è finalizzato a meglio regolamentare la norma sui concorsi unici.

Il comma 19 istituisce, presso la Presidenza della Regione, la Direzione generale della protezione civile e ne individua funzioni e compiti; si tratta di una iniziativa legislativa volta a potenziare le funzioni di coordinamento, la prontezza di decisione e l'efficienza degli interventi in tale area.

CAPO II

Il Capo 2 si compone di un unico articolo 4 ed è relativo a disposizioni in materia di cultura e tempo libero; i commi dall' 1 al 4 riguardano l'istruzione, i commi dal 5 al all'11 la cultura e il comma 12 reca disposizioni in materia di sport.

I commi da 1 a 4 proseguono nel perseguimento degli obiettivi fondamentali portati avanti in quest'ultimi anni e consistono in interventi finalizzati alla qualificazione dell'offerta universitaria, a favorire il successo scolastico e al sostegno della frequenza universitaria.

Per la qualificazione dell'offerta universitaria si segnala lo stanziamento a regime valutato in euro 6.000.000 (comma 1, lett. a) a favore del fondo delle sedi delle università decentrate; nello stesso fondo è presente il contributo a favore dell'AILUN; lo stanziamento di euro 200.000 quale contributo straordinario alle sedi SSIS di Cagliari e Sassari (lettera b); e lo stanziamento di euro 3.000.0000 per ciascuno degli anni 2009/2012 a favore della ricerca scientifica e per favorire il rientro di professori e ricercatori sardi (lett. i).

Per favorire il successo scolastico si evidenziano in particolare: lo stanziamento di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2009/2012 finalizzato anche all'integrazione degli alunni disabili; lo stanziamento di euro 5.000.000 per l'assegnazione di libri di testo in comodato a studenti appartenenti a famiglie svantaggiate, lo stanziamento di euro 1.000.000 per la fornitura di gratuita e semi gratuita di libri di testo in favore di alunni non abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie e superiori, integrata dalle risorse statali.

Per il sostegno della frequenza universitaria si evidenziano, la spesa di 8.000.000 milioni di euro destinata al "bonus" per l'acquisto di libri e di computer di studenti universitari che non siano beneficiari di borse di studio e assegni di merito.

Si segnala infine la spesa di euro 5.000.000 per la prosecuzione del programma Sardegna speaks english.

Il comma 5 è relativo alle disposizioni in materia cultura, spettacolo quali:

- a) Realizzazione del progetto obiettivo previsto nel Piano Triennale della Lingua Sarda approvato dalla Giunta regionale per dare continuità all'ufficio linguistico di traduzione con uno stanziamento complessivo di euro 110.000 nel 2009 e euro 50.000 nel 2010;
- b) Realizzazione del progetto obiettivo previsto nel Piano Triennale della Lingua Sarda approvato dalla Giunta Regionale per sostenere esperienze d'eccellenza e sperimentali negli istituti scolastici che insegnano la lingua sarda nell'orario curriculare.
- c) L'acquisto delle attrezzature consentirà un primo avvio del centro del restauro multimediale da allocare presso il Centro di documentazione del cinema e dello spettacolo nel complesso ex Manifattura Tabacchi di Cagliari.

La norma prevista al comma 6 si rende necessaria al fine di garantire la proroga dei servizi di gestione in essere dei musei e delle biblioteche fino al 30 settembre 2009. Si prevede che entro 60 giorni dall'approvazione del Bilancio 2009, sulla base di un capitolato tipo definito dalla Regione, vengano predisposti da ciascuna Provincia i bandi di gara per l'affidamento dei servizi ad un unico soggetto gestore già a partire dal mese di ottobre 2009. La Regione assicura la necessaria copertura finanziaria a valere sulle somme che residuano sui relativi capitoli di spesa della competenza 2009 nonché sulle somme iscritte nel bilancio pluriennale 2009/2012, e garantisce altresì le necessarie azioni di accompagnamento.

Il comma 7 prevede la realizzazione del progetto obiettivo previsto nel Piano Triennale della Lingua Sarda approvato dalla Giunta Regionale per garantire la formazione dei docenti in lingua sarda in continuità con l'annualità 2008.

La norma di cui al comma 8 consente alle biblioteche scolastiche di acquistare non solo prodotti dell'editoria regionale ma anche di autori sardi o comunque riguardanti la Sardegna, ampliando il panorama delle conoscenze bibliografiche delle scuole sarde.

La norma di cui al comma 9 sopperisce ad una lacuna nella composizione dell'Osservatorio regionale delle biblioteche dove non è rappresentato il mondo degli archivi, attraverso l'inserimento del responsabile della Soprintendenza archivistica della Sardegna.

Il comma 10 modifica l'articolo 25 della L.R. n. 26 del 1997; e ha lo scopo, in attuazione del Piano Triennale della Lingua Sarda, di armonizzare lo stato reale del mondo dell'emigrazione in cui il concetto di discendenza è più aderente all'attuale realtà ed eliminare nel contempo il concetto di "straniero" per definire i cittadini dell'Unione Europea.

Il comma 11 introduce modifiche alla L.R. n. 15 del 2006 e, in particolare:

- a) adegua la norma alle richieste di modifica della Commissione Europea DG – Concorrenza, a seguito di notifica della suddetta legge;
- b) nell'ottica di semplificazione delle procedure si prevede lo snellimento della composizione della Commissione tecnico-artistica;
- c) l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 26 consente di effettuare una programmazione più rispondente alle esigenze del settore cinematografico caratterizzato da frequenti innovazioni.

Il comma 12 mira a rendere più incisiva l'azione a favore dello sviluppo dei settori giovanili delle società isolate consentendo l'accesso ai contributi ad un maggior numero di sodalizi. La soppressione delle lett. a) e b) dell'art. 17 della L.R. n. 17/1999 non fa venir meno la possibilità del totale onere a carico della Regione per la realizzazione di impianti sportivi sovracomunali, ma unicamente elimina la possibilità di ricorrere all'indebitamento.

CAPO III

Il Capo 3 reca disposizioni in materia di ambiente e territorio e si compone da un unico articolo 5.

Il comma 1 prevede la spesa di euro 300.000 per la realizzazione della mappatura acustica e strategica e dei relativi piani di azione degli agglomerati urbani dei Comuni di Cagliari e Sassari in adempimento delle disposizioni del D.Lgs. n. 194 del 19.8.2005, artt. 3 e 4.

Il comma 2 autorizza lo stanziamento di 240.000 a favore delle Province per l'attuazione delle necessarie attività in materia di scarichi di acque reflue sulla base delle direttive tecniche e di semplificazione da emanarsi da parte

della Giunta regionale. L'urgenza è dettata dalla necessità di fornire indirizzi e regole certe soprattutto alle Province, ente che rilascia le autorizzazioni agli scarichi, ma anche, evidentemente, a tutti i potenziali interessati titolari di scarichi in genere e operatori industriali, agricoli e turistici. In attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, con questa norma, la Regione adegua la propria legislazione nel rispetto delle competenze previste dal D.Lgs.112/98 e dallo Statuto regionale e relative norme di attuazione. In analogia a quanto già previsto dalla legge regionale n. 14 del 2000, la norma tende all'adeguamento della disciplina tecnica regionale in materia di scarichi e di semplificazione delle procedure.

Il comma 3 prevede che nelle more del provvedimento di recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152" gli aspetti sanzionatori amministrativi pecuniari relativi ai Programmi d'azione per le zone vulnerabili da nitrati, siano attribuiti alla competenza delle Province.

Il comma 4 autorizza un spesa di euro 25.000 per l'adesione da parte della Regione Sardegna alla Rete Mediterranea delle Foreste Modello nell'ambito del Programma Vegetatio – PIC INTERREG III.

Il comma 5 autorizza la somma di euro 1.400.000 ai fini della salvaguardia del litorale delle zone umide di interesse regionale dell'area metropolitana di Cagliari.

La norma di cui al comma 6 la norma si rende necessaria in quanto da una ricognizione effettuata è stato verificato che negli edifici pubblici regionali possono essere realizzati impianti con una potenzialità maggiore di 20 KW. Onde evitare di ricorrere a punti di connessione differenti, che in qualche caso non sono realizzabili, occorre consentire il cofinanziamento per l'installazione di impianti di taglia maggiore in relazione agli spazi effettivamente disponibili.

Il comma 7 autorizza la spesa di euro 400.000 annui per l'attuazione degli accordi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a) della legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 2000.

Il comma 8 stanziava la somma di euro 100.000 da destinarsi alle province ed agli enti facenti parte della Rete Regionale per la Conservazione della Fauna Marina allo scopo di:

1. portare a regime la Rete Regionale e garantire la necessaria compartecipazione finanziaria per lo svolgimento delle attività di conservazione;
2. assicurare le operazioni di recupero attraverso i centri di ospedalizzazione e di primo intervento dislocati capillarmente nel territorio per garantire il soccorso e la riabilitazione degli esemplari in difficoltà;
3. programmare e realizzare le attività di monitoraggio (finalizzate all'aumento delle conoscenze sullo stato delle popolazioni, all'analisi degli impatti con le attività antropiche e relativi provvedimenti);
3. prevedere interventi di formazione-informazione periodica degli operatori coinvolti e dei portatori d'interesse;
4. condurre attività di sensibilizzazione e divulgazione quale utile mezzo di prevenzione;
5. predisporre apposite linee guida e protocolli;
6. far fronte ad interventi d'emergenza (nidificazioni, epidemie, spiaggiamenti di grossi esemplari).

Al comma 9 è prevista l'applicazione integrale delle disposizioni del D.Lgs 3 aprile 2006, n 152 nelle more dell'adozione di una legge regionale organica in materia di valutazione ambientale e strategica e di valutazione di impatto ambientale al fine di rendere solidale il quadro normativo regionale con quello nazionale ed abrogare l'articolo 31 della L.R. n. 1/1999 non più attuale.

Con la norma proposta al comma 10 si intende procedere ad abbassare le soglie per la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale di alcune categorie progettuali relative agli impianti termici.

La norma proposta al comma 11 è finalizzata alla tutela, salvaguardia e valorizzazione delle aree protette naturali e contribuisce, nel contempo, ad incrementare i profili occupazionali nel comparto ambientale.

Comma 12 Sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e dal Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione e recepimento della stessa, tenuto conto del complessivo contesto regolamentare di riferimento in tema di efficienza energetica, tutela ambientale, indirizzo e coordinamento su aspetti e meccanismi di rendimento energetico, si ritiene che vi siano specifici ambiti per un intervento di normazione regionale. In tale ottica - con specifico riferimento al meccanismo di finanziamento tramite terzi - sono stati previsti l'istituzione e il funzionamento di un Fondo con scopo di garanzia.

Il comma 13 deroga alla disposizione di cui all'art. 59 comma 6 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 che attribuisce le competenze di approvazione dei progetti di bonifica alle Amministrazioni comunali competenti per territorio. Tale deroga si è resa necessaria in quanto i Comuni non sono attualmente nelle condizioni di ottemperare in tempi celeri alle procedure relative all'approvazione dei progetti di bonifica delle aree minerarie dismesse, per la completa assenza, in organico, di figure tecniche specializzate in materia.

Per tale ragione - anche in virtù delle recenti disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha dichiarato lo stato di emergenza concernente l'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente e del Guspinese e che ha nominato il Presidente della Regione, Commissario governativo delegato ad attuare interventi diretti a fronteggiare la situazione di emergenza concernente l'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente e del Guspinese - si è ritenuto opportuno procedere al trasferimento delle competenze di approvazione dei progetti di bonifica delle aree minerarie dismesse della Sardegna, fuori dal perimetro delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese, all'apposito Servizio dell'Assessorato Difesa Ambiente, che può avvalersi dell'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza concernente l'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese. Ciò, in attesa che la Regione Autonoma della Sardegna si doti di una norma organica che regolamenti la complessa materia della bonifica dei siti minerari contaminati.

Il comma 14 autorizza la spesa di euro 50.000 annui per il funzionamento dell'Autorità di Bacino.

I commi 15 e 16 autorizzano la spesa complessiva di euro 500.000 per l'anno 2009 e euro 1.000.000 per l'anno 2010 per le attività della Direzione Generale del Distretto Idrografico della Sardegna.

Il comma 17 autorizza la spesa di 496.000 per il progetto pilota denominato "Isola Ecologica del Mediterraneo".

Il comma 18 autorizza la spesa di euro 2 milioni a favore degli Enti Locali e dell'ARPAS per la concessione di contributi finalizzati all'acquisizione di figure professionali con compiti di Energy Manager. La norma è finalizzata al perseguimento degli obiettivi di risparmio energetico.

CAPO IV

Il Capo 4 contiene disposizioni in materia di sanità e politiche sociali ed è composto da un unico articolo 6.

Al comma 1 è autorizzata per l'anno 2009 e successivi la spesa di euro 3.000.000 per il rafforzamento delle attività dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e alla realizzazione di un piano di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in coerenza con quanto previsto dal piano dei servizi sanitari 2006-2008.

Al comma 2 è autorizzata una spesa annua di euro 750.000 per la realizzazione di un progetto regionale per la gestione del rischio clinico.

Al comma 3 ai fini della riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazione, prelievi e trapianti di organi, tessuti e di cellule è autorizzata una spesa valutata in annui euro 1.000.000.

Nel comma 4 viene stanziato un ammontare di risorse pari a euro 2.500.000 per le seguenti finalità:

- euro 500.000 per l'attuazione delle campagne di responsabilizzazione e informazione ai fini della promozione della cultura della donazione
- euro 2.000.000 per il potenziamento della rete delle strutture trasfusionali.

Il comma 5 autorizza la spesa di euro 2.500.000 annui per la dotazione di adeguate risorse aggiuntive destinate agli accordi integrativi regionali per la medicina generale e la pediatria di libera scelta.

Il comma 6 autorizza la spesa di euro 2.500.000 per il potenziamento della medicina specialistica extraospedaliera.

Il comma 7 destina parte delle risorse di cui all'articolo 7 della legge 23 gennaio 1968, n. 34 per formazione, aggiornamento, riqualificazione del personale del Servizio Sanitario Regionale e della formazione manageriale.

Il comma 8 modifica l'articolo 71 della legge regionale n. 9 del 2006 concernente "Conferimento di funzioni e compiti alle autonomie locali" trasferendo alle ASL la competenza in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusione e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modifiche ed integrazioni e a causa di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, nonché le funzioni in materia di erogazione dei contributi a favore di titolari di patenti guida A, B, C, speciali con incapacità motorie permanenti. Viene affidata alle ASL, pertanto, la cura dell'intero iter

procedimentale relativo alle materie citate comprendente l'istruttoria delle pratiche, l'acquisizione e/o la verifica del giudizio medico legale, la notifica dello stesso agli interessati, la liquidazione dell'indennizzo e/o contributo.

Al comma 9 è stabilita la dotazione del fondo regionale per la non autosufficienza pari a complessivi euro 132.000.000 di cui si evidenziano i principali interventi:

- euro 28.000.000 destinati all'assistenza domiciliare;
- euro 36.000.000 destinati al finanziamento di programmi personalizzati a favore di persone con gravi disabilità;
- euro 5.000.000 destinati al programma sperimentale "Ritornare a casa";
- euro 9.000.000 finalizzati ad azioni di integrazione socio-sanitaria;
- euro 6.000.000 finalizzati al miglioramento delle prestazioni erogate dalle strutture residenziali
- euro 48.000.000 rivolti al finanziamento di leggi regionali a favore di soggetti con particolari patologie.

Il comma 10 autorizza lo stanziamento complessivo 44.000.000 euro per affrontare il carico di cura e le accresciute esigenze economiche derivanti dalla nascita di un figlio. Il comma prevede tre linee di azione:

- a) un contributo per l'allattamento, la nutrizione e l'igiene del neonato;
- b) il potenziamento dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, con risorse regionali già stanziata e erogazione di incentivi per favorire la conciliazione della cura dei figli minori con l'attività lavorativa: le due linee di azione sono finanziate con risorse regionale e risorse Por già stanziata;
- c) risorse per finanziare interventi di carattere sociosanitario per la promozione della salute del nuovo nato e della neo mamma.

Il comma 11 istituisce il Fondo Sociale Regionale per l'Infanzia e le Giovani Generazioni con una dotazione complessiva di euro 19.000.000, al fine di promuovere il benessere e le condizioni di salute dei bambini, degli adolescenti e dei giovani. Il fondo prevede nove linee di attività:

- a) finanziamento di azioni volte a riconoscere le esigenze dei bambini nell'accesso con i servizi socio-sanitari, a partire dal diritto del bambino ad avere sempre vicino un genitore o un familiare, ad essere accolto in spazi adeguati alla sua età e in grado di favorire fra i bambini la percezione degli ambienti come accoglienti e positivi;
- b) promozione di interventi di educazione e promozione della salute, in particolare in materia di alimentazione, attività fisica, fumo, alcol, droghe e guida sicura, al fine di contrastare l'assunzione di comportamenti a rischio e promuovere la valorizzazione delle abilità e delle capacità di cui i giovani
- c) sostenimento delle famiglie con figli minori in condizione di povertà o disagio economico, attraverso quota parte delle risorse regionali destinate al contrasto della povertà;
- d) interventi a favore dei minori e ai giovani che vivono condizioni di disabilità, volti ad una loro partecipazione sociale e a favorire la frequenza scolastica;
- e) promozione della qualificazione delle attività delle comunità residenziali per minori, pubbliche o gestite dai soggetti sociali solidali, di cui all'articolo 10 della legge regionale 23 del 2005 (associazioni di volontariato, di promozione sociale, cooperazione sociale ecc,) il coordinamento in rete delle strutture e dei servizi, le attività di aggregazione e socializzazione finalizzate alla prevenzione del disagio;
- f) sostegno alla ristrutturazione ed al completamento di strutture di socializzazione destinate ai minori;
- g) prosecuzione degli interventi già finanziati negli anni precedenti, di inclusione sociale di giovani dimessi da comunità residenziali per minori al compimento dei diciotto anni;
- h) promozione, attraverso risorse del POR Sardegna FSE 2007-2013, di azioni finalizzate all'inserimento lavorativo per la riduzione della devianza e delle dipendenze giovanili nonché per favorire l'inclusione lavorativa e sociale delle persone svantaggiate;
- i) promozione di attività finalizzate all'inserimento sociale e lavorativo di adolescenti e giovani adulti sottoposti a provvedimenti giudiziari, all'organizzazione di iniziative di sensibilizzazione e di prevenzione, al sostegno delle famiglie, al miglioramento della qualità della vita nell'istituto penitenziario minorile o in strutture di accoglienza alternative;

Il comma 12 autorizza per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 la spesa di euro 1.000.000 per la realizzazione di attività a favore di persone con provvedimenti penali detentivi e/o in esecuzione penale esterna e

amplia le azioni finanziabili, prevedendo l'organizzazione di iniziative di sensibilizzazione e di prevenzione, il sostegno delle famiglie, il miglioramento della qualità della vita negli istituti penitenziari anche attraverso l'organizzazione di attività lavorative, espressive, ricreative e sportive.

Il comma 13 autorizza una spesa valutata in anni/euro 800.000 per il funzionamento dell'unità di coordinamento regionale per le dipendenze (UCRD), istituita dal comma 3, art. 17 della legge regionale n. 4 del 2006, nelle aree delle dipendenza e dell'integrazione sociosanitaria.

Il comma 14 autorizza la spesa di euro 5.000.000 per l'abbattimento dei costi di trasporto per i cittadini ultrasessantacinquenni e per gli studenti universitari fuori sede.

Il comma 15 prevede la soppressione delle commissioni per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 1989 (assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica), anche per i comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti.

Il comma 16 rfinanzia con risorse regionali gli interventi di cui all'articolo 8, comma 22, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, con un importo di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con il nuovo programma si è voluto favorire, l'acquisto, la costruzione o il recupero della prima casa di abitazione con priorità agli interventi di recupero, ovvero di acquisto e recupero del patrimonio edilizio esistente, introducendo, tra l'altro, un nuovo strumento di intervento costituito dal contributo a fondo perduto. L'interesse manifestato dall'utenza, già in fase di prima applicazione, è stato estremamente alto. Ciò ha indotto a considerare l'esigenza di disporre una integrazione delle dotazioni già recate con la sopra citata legge regionale n. 3 del 2008. Al fine di meglio adeguare gli interventi alle effettive richieste dell'utenza, è stata introdotta, in fase di approvazione del programma, la possibilità di derogare alle percentuali di ripartizione della spesa, precedentemente indicate nell'articolo 8, comma 23, della già citata legge regionale n. 3 del 2008.

Il comma 17 consente che gli eventuali interessi attivi maturati sui conti correnti vincolati accesi ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della L.R. n. 32/85 permangano negli stessi conti per essere utilizzati per le medesime finalità.

I commi 18 e 19 riservano ulteriori risorse per il potenziamento dei programmi straordinari di edilizia abitativa 2006-2007.

CAPO V

Il Capo 5 contiene disposizioni a favore del sistema produttivo isolano e disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale e si compone di due articoli: articolo 7 concernente disposizioni a favore del sistema produttivo isolano e l'articolo 8 concernente disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale.

Articolo 7

Il comma 1 ha lo scopo di completare le disposizioni contenute nella legge regionale n. 3/ 2006 che ha demandato all'assessore competente in materia, che deve provvedervi con proprio decreto (articolo 9, comma 5) la regolamentazione delle attività di pescaturismo ed ittiturismo, ma non ha normato la materia delle sanzioni amministrative senza le quali viene meno la possibilità di controllo pubblico finalizzato alla qualificazione di tali servizi

Il comma 2 nasce dalla necessità di definire le finalità degli interventi (azioni pubblicitarie) e i prodotti che possono essere oggetto di tali azioni, precisando il contesto normativo comunitario di riferimento.

Si tratta di aiuti erogati alle organizzazioni di produttori (OP), alle loro unioni (OC), alle imprese agricole di trasformazione costituite in consorzi di cooperative ed ai consorzi di tutela, anche a completamento dell'azione prevista dal PSR 2007/2013, per azioni di informazione e di promozione nei paesi terzi come previsto nel Regolamento (CE) n. 3/2008. Per azioni pubblicitarie si intendono quelle operazioni che hanno l'obiettivo di indurre gli operatori economici o i consumatori ad acquistare determinati prodotti, in particolare attraverso mezzi di comunicazione diretta, quali stampa, televisione, cartelloni pubblicitari, organizzazione e partecipazione a vari eventi a scopo di promozione, come fiere, esposizioni.

L'intensità dell'aiuto può raggiungere l'80 per cento delle spese ammissibili; tale intensità può raggiungere il 100 per cento nel caso di campagne generiche.

Il comma 3 destina risorse pari a 1.000.000 di euro ai consorzi fidi costituiti fra piccole e medie imprese, aventi sede ed operanti in Sardegna, prevalentemente nel settore agricolo e agro-industriale al fine di integrare i fondi rischi finalizzati ad agevolare l'accesso al credito di piccole e medie imprese del settore agricolo e agro-industriale.

Nei commi 4 e 5 si propone, per semplificare le procedure di erogazione degli aiuti, una norma generale che consente all'Amministrazione di stanziare fondi aggiuntivi per l'attuazione delle Misure del Programma Operativo cofinanziato dal FEP; a tali aiuti si applica la disposizione di cui al paragrafo tre dell'articolo 88 del Trattato riguardante l'obbligo di notifica.

Si propone inoltre una norma generale che permette all'Amministrazione di adottare misure eccezionali per fare fronte alla crisi economica che ha colpito il settore della pesca con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio del 24 luglio 2008 che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica.

Infine si propone di abrogare in forma espressa le norme istitutive di aiuti non più compatibili o che in ogni modo sono stati riproposti nella L.R. 3/2006 "Disposizioni in materia di pesca".

Il comma 6 rfinanzia con la spesa di euro 3.000.000 gli interventi cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2000 dando la priorità all'acquisizione di stabilimenti produttivi di proprietà di imprese aderenti alle Organizzazioni di Produttori che dismettano gli stessi a seguito di processi di ristrutturazione produttiva e di integrazione o fusione con altre imprese della stessa OP.

Il comma 7 ha come finalità quella di garantire continuità ai Gruppi di Azione Locale nella fase di passaggio fra la programmazione comunitaria 2000/2006 e 2007/2013; pertanto nell'attesa di avviare i nuovi interventi previsti dalla programmazione 2000/2006 è necessario consentire la continuazione dell'attività dei Gruppi di Azione Locale erogando un finanziamento straordinario per le spese di funzionamento pari a complessivi euro 450.000.

Al comma 8 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 al fine di garantire ai Consorzi di Bonifica la copertura dei maggiori oneri del personale in attuazione dell'articolo 34 commi 11 e 12 della legge regionale n. 6 del 2008. Le norme citate hanno previsto la stabilizzazione dei precari senza garantire la copertura dei maggiori oneri derivanti per i Consorzi, i quali, presumibilmente, nelle more della piena attuazione della riforma dei consorzi, potrebbero scaricare i costi sull'utenza determinando un incremento dei costi dell'acqua per i produttori.

Con l'intervento previsto nel comma 9 si intende dare un forte impulso alla diffusione di riproduttori maschi portatori dei geni resistenti alla scarpie e quindi di introdurre la resistenza alla malattia negli allevamenti sardi. Le spese sostenute sono ampiamente compensate dalle minori spese per indennizzi connessi agli abbattimenti ed ai mancati redditi.

Il comma 10 finanzia con una spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2009 e di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la predisposizione di un Programma finalizzato a consentire il trattamento dei sottoprodotti di origine animale, attraverso la realizzazione di uno o più impianti specifici al fine di allargare l'offerta, favorendo il diretto coinvolgimento dei produttori, per consentire l'abbattimento degli oneri di trattamento dei sottoprodotti che, secondo le tecnologie utilizzate, può rappresentare non un mero mezzo di smaltimento di un rifiuto, ma una fonte di produzione di beni vendibili sul mercato.

L'introduzione della norma contenuta nel comma 11 consente di erogare indennizzi agli imprenditori agricoli i cui comportamenti collaborativi permettono di arginare il propagarsi del patogeno. La repentina distruzione dei focolai, quando accertati, costituisce la migliore forma di contenimento dei danni. L'introduzione e la diffusione di parassiti provoca ingenti danni alle produzioni vegetali.

Il comma 12 ha l'obiettivo di sviluppare i cosiddetti mercati contadini o farmer market, già presenti negli Stati Uniti, in diversi Paesi europei e, più di recente all'attenzione di molte Regioni italiane. Non vi è dubbio che la diffusione di mercati riservati alla vendita diretta nei centri abitati dei Comuni, preferibilmente ove i consumatori sono più numerosi, opportunamente regolamentati perché garantiscano efficienza, trasparenza ed effettiva convenienza per i consumatori, può determinare un sicuro vantaggio sia per i produttori che per i consumatori, rispondendo, in questa difficile fase di crisi economia e sociale, alle esigenze delle categorie sociali più deboli. A ciò si aggiungano i benefici rappresentati dalla contrazione dei consumi energetici e dal miglioramento delle condizioni climatiche dovuto alle minori emissioni di componenti nocive a seguito della riduzione delle attività di trasporto determinata dal minore consumo di derrate provenienti da mercati lontani ove tra l'altro andrebbe a confluire parte della ricchezza prodotta nell'Isola.

Al comma 13 è autorizzata la spesa di annui euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 per far fronte alle spese relative all'IVA sostenute da soggetti non passivi per attività finanziate dal Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2007-2013 nel quale non sono ammesse a rendicontazione.

Si tratta di interventi che interessano soprattutto comuni molti piccoli che già si trovano in una situazione finanziaria difficile. In attesa di una eventuale revisione della normativa comunitaria, si propone quindi di prevedere una apposita dotazione a carico del bilancio regionale, stimata sulla base della spesa pubblica prevista dalle misure potenzialmente interessate, in complessivi 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Il secondo periodo del comma fa riferimento all'articolo 21 della legge regionale 29 maggio 2007 in base al quale è stata anticipata ad Agea la somma di euro 20.000.000 allo scopo di anticipare il pagamento dei premi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale per gli anni 2007/2013 ed inseriti negli elenchi di liquidazione inviati alla stessa Agenzia entro il 31 dicembre 2006. Tale somma è stata utilizzata da Agea per le finalità consentite e dovrebbe essere ora restituita alla Regione che, a sua volta, è obbligata a trasferire ad Agea le risorse necessarie per garantire la copertura delle quote di cofinanziamento regionale per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013.

Tutto ciò considerato, al fine della semplificazione degli iter amministrativi, si ritiene utile che la somma di Euro 20.000.000 possa rimanere nelle casse dell'Agenzia perché la stessa la utilizzi per coprire le quote regionali di cofinanziamento e di IVA.

Il comma 14 consente alle cooperative concessionarie di terreni del "monte pascoli" per espressa disposizione della legge regionale n. 44 del 1976, costituite da coltivatori diretti o braccianti agricoli non proprietari di terreni agricoli, di acquisire la proprietà di parte o di tutta l'azienda in concessione e quindi di stabilire un diverso rapporto con le banche, favorendo l'accesso al credito e, conseguentemente, gli investimenti volti ad esaltare le potenzialità produttive delle aziende.

Il comma 15 è finalizzato a meglio regolamentare l'autorizzazione del contributo per l'acquisizione, l'adeguamento o la realizzazione di aree, punti vendita, piattaforme distributive, strutture commerciali in genere, da affidare in gestione a condizioni di mercato, ai produttori ortofrutticoli e florovivaistici associati.

Il comma 16 destina uno stanziamento di euro 1.000.000 per gli indennizzi relativi ai danni provocati dalla fauna selvatica nell'anno 2008 al settore ittico.

Il comma 17 serve a chiarire che le risorse autorizzate nell'anno 2008 per l'erogazione di aiuti al sostegno temporaneo ed al ripristino della redditività di cooperative di trasformazione e commercializzazione, integrano quelle previste nell'anno 2007, con un finanziamento complessivo di 7.000.000 di euro, destinato a finanziare le domande presentate ai sensi della citata DGR n. 49/15. Ai beneficiari indicati con la finanziaria 2007 si aggiungono i beneficiari indicati dalla finanziaria 2008, pertanto tutte le categorie indicate dovranno essere considerate con riferimento alle domande presentate entro il 21.12.2007.

Ciò considerato, se in una prima fase dell'istruttoria dovessero essere state escluse le categorie indicate nella finanziaria 2008, le loro domande – a seguito di questa norma - dovranno ritenersi ammissibili.

Con il comma 18 si provvede integrare le risorse destinate all'assunzione di apprendisti con euro 7.000.000. L'intervento attuato ai sensi della legge regionale n. 12 del 2001 ha infatti consentito, alla data odierna, l'apertura dei bandi per assunzioni di apprendisti effettuate negli anni dal 2001 al 2005 compreso. Per poter prevedere l'apertura del bando 2006, è stato stimato un ulteriore fabbisogno di euro 7.000.000.

Con il comma 19 è autorizzata nell'anno 2010 l'ulteriore spesa di euro 5.000.000 per il programma POSADAS.

Il comma 20 stanziava l'importo di euro 2.500.000 per il proseguimento degli interventi relativi alla promozione e valorizzazione dell'artigianato tipico tradizionale della Sardegna.

Il comma 21 stanziava euro 5.000.000 per l'affidamento di due commesse alla Società IGEA riconducibili a: euro 2.000.000 per la gestione dell'impianto di trattamento di acque inquinate nel sito di Casargiu; euro 3.000.000 per la caratterizzazione e la parziale bonifica del sito di Seruci.

Lo stanziamento autorizzato nel Comma 22, pari a euro 10.000.000, è finalizzato alla ricapitalizzazione della Società IGEA.

Il territorio regionale è interessato da pesanti forme di inquinamento conseguenti all'attività estrattiva effettuata, soprattutto nel passato, nel settore dei minerali metalliferi e, attualmente, pressoché cessata in conseguenza della crisi irreversibile che ha investito tale settore, a livello locale. L'inquinamento suddetto per le aree del Sulcis, Iglesiente, Guspinese è stato riconosciuto di entità tale che il Ministero dell'Ambiente, ai fini della bonifica, ha dichiarato l'intera area Sito di Interesse Nazionale (SIN), ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 426. Lo stato di inquinamento delle aree minerarie, caratterizzate talvolta da elevato pregio naturalistico e paesaggistico, ha sinora condizionato lo sviluppo di nuove iniziative economiche, anche mediante la valorizzazione dei fabbricati e impianti minerari di notevole valore architettonico e culturale derivanti dalla pregressa attività estrattiva. Negli ultimi anni sono state stanziati notevoli risorse finanziarie, a valere su fondi nazionali e regionali, e avviati i primi piani della caratterizzazione e i primi interventi di messa in sicurezza d'urgenza delle aree considerate prioritarie, cui dovranno seguire gli interventi veri e propri di bonifica e/o di messa in sicurezza permanente. Tali interventi, in parte in capo all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e, in parte, sotto la responsabilità dell'Assessorato dell'Industria, sono stati affidati per l'esecuzione alla società IGEA S.p.A, controllata RAS, all'ATI (Ifras) preposta alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili del "Geoparco" e al Consorzio Territorio e Ambiente (TEA)

appositamente costituito dall'IGEA S.p.A. e dall'ATI (Ifras) come strumento di coordinamento delle due Aziende operanti nel campo delle bonifiche su incarico RAS.

Con gli stanziamenti autorizzati nel comma 23 si intende dare copertura ai costi per gli interventi programmati in aree della Sardegna interessate da programmi di sviluppo di nuove attività economiche, alcune delle quali in capo a società del sistema RAS, oggetto di appositi bandi di gara finalizzati alla cessione delle stesse a imprenditori privati interessati alla realizzazione e alla gestione di nuove iniziative economica per la riconversione produttiva delle aree medesime. Inoltre, lo stanziamento prevede anche le risorse necessarie per proseguire gli interventi di bonifica e/o di messa in sicurezza permanente dell'area della laveria H. L. Mermod di Assemmini (area SIN), Pertinenza della miniera Genna Tres Montis, Comune di Silus, attualmente interessata da interventi di messa in sicurezza d'emergenza, nonché gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza della miniera medesima.

Lo stanziamento del comma 24 pari a euro 35.000.000 è finalizzato al supporto della gestione delle società partecipate regionali: Carbosilcis e IGEA.

Il comma 25 dispone che, nelle more del passaggio del personale SIGMA Invest alla Direzione generale del Distretto Idrografico della Sardegna e nelle more delle operazioni di liquidazione della medesima società, il personale possa essere posto a disposizione della Direzione dell'Assessorato dell'Industria. Il costo di tale intervento è valutato in anni/euro 340.000.

Il comma 26 autorizza l'ulteriore stanziamento di euro 4.360.000 finalizzato al supporto della gestione liquidatoria delle controllate INTEX S.p.a, F. Gold Sardinia S.p.a., Fluorite di Silius S.p.A. e Progemisa S.p.A.

Al comma 27 viene stabilito che i benefici previsti dall'articolo 1, comma 1, lett. 1) e 2) della legge regionale n. 16 del 1983 a favore delle cooperative di produzione e lavoro e di loro consorzi, possono essere concessi fino al limite massimo e nei limiti consentiti dalla normativa europea generale e di settore in regime di de minimis.

Il comma 28 prevede l'utilizzo delle economie realizzate sui programmi di intervento di cui alla legge regionale n. 15 del 1994, pari a euro 18.000.000, ai fini dell'aumento del capitale sociale della SFIRS finalizzato ad interventi di reindustrializzazione.

Il comma 29 autorizza l'ulteriore spesa di euro 95.000.000 per l'anno 2009 e di euro 10.000.000 per gli anni 2010 - 2012 per gli interventi relativi alla concessione di contributi destinati all'integrazione dei fondi rischi costituiti presso i consorzi fidi nei settori dell'agricoltura, artigianato, commercio e industria.

Il comma 30 reintroduce il contributo al ripristino ambientale, già presente nella L.R. 30/89 e poi abrogato con modalità retroattiva dalla legge regionale 15 del 21 maggio 1998. Esso era dovuto dai titolari di attività estrattiva di cava, come previsto dall'art. 33 della L.R. 30/89.

I titolari di autorizzazioni di coltivazione concorrono alla formazione del Fondo di ripristino ambientale con un contributo annuo calcolato sul valore del materiale estratto dell'anno precedente. Il contributo rapportato alla qualità e quantità dei materiali estratti, è determinato sulla base degli importi unitari stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

L'importo annuale del contributo, deve essere versato alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno.

I commi 31 e 32 dispongono una migliore regolamentazione delle attività di cava. Si considera infatti sempre più urgente un nuovo quadro di regole che, pur tenendo nella necessaria considerazione i significati strategici e la rilevanza socio-economica delle attività estrattive, salvaguardi compatibilità in passato troppo spesso sacrificate in nome di obiettivi che si sono rivelati di corto respiro. In tale ambito è improcrastinabile una pianificazione dell'uso delle risorse naturali che persegua uno schema unitario e organico e che si basi su principi coerenti di uso equilibrato, comprendendo in un unico strumento programmatico tutte le lavorazioni estrattive, di miniera (lavorazioni definite di prima categoria dal R.D. 1443/1927) e di cava (lavorazioni definite di seconda categoria dal R.D. 1443/1927), e ponendo in essere una procedura di approvazione che consenta l'adozione definitiva dello strumento pianificatorio in tempi brevi.

Il piano regionale delle attività estrattive (PRAE) previsto all'articolo 6 delle legge regionale 7 giugno 1989 n.30, recepisce il quadro di prescrizioni e indirizzi e di definizione e individuazione degli ambiti territoriali posto dal piano paesaggistico regionale (PPR) con l'obiettivo fondamentale di conseguire nel breve medio periodo un migliore livello di sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell'attività estrattiva.

L'estensione alle miniere del quadro pianificatorio per le attività estrattive consente di dare attuazione agli indirizzi delle norme tecniche di attuazione del PPR che, in merito alle attività estrattive, prevedono all'articolo 98 che nelle aree estrattive le Autorità competenti predispongano piani per lo sviluppo sostenibile del settore e per la riqualificazione e il recupero delle aree già degradate da pregresse attività di cava e miniera.

Lo studio per la redazione del PRAE ha stimato che la produzione di circa un milione di tonnellate di materiali inerti derivi da varie attività non inquadrabili nel settore estrattivo. Tra queste attività, diverse Autorità statali, regionali e provinciali hanno segnalato che gli interventi di miglioramento agrario e fondiario mascherano sovente attività estrattive che incidono profondamente sul terreno e spesso posseggono il requisito di commercializzazione, sistematicità, estensione ed impatto sul territorio; pertanto si manifesta l'esigenza di predisporre nuovi procedimenti autorizzativi e di controllo, ascrivendo tali attività all'esercizio dell'attività di cava.

Articolo 8

Il comma 1 è da intendersi quale integrazione e specificazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera f) della legge finanziaria 2008 con il fine di consentire il miglior inserimento possibile del personale della Lista nel contesto delle attività dell'amministrazione regionale in materia di formazione e lavoro. Viene quindi previsto che il personale venga impiegato come supporto alle ordinarie linee di attività dell'Assessorato del Lavoro nel rispetto delle qualifiche derivanti dal contratto di lavoro di riferimento che è quello della formazione professionale e, proprio per questo, si individua nella contrattazione integrativa lo strumento più idoneo. Il personale della Lista potrà inoltre essere assegnato alle Province per essere impegnato, come per la Regione, in attività coerenti con l'originaria qualifica contrattuale, al riguardo non si può non ricordare che le Province esercitano le funzioni in materia di servizi per l'impiego nei quali il personale in argomento può essere impegnato, specie nel settore dell'orientamento. Per ovviare alle discrasie temporali tra la data di licenziamento e l'effettivo inserimento in Lista e quindi consentire la ricongiunzione dei periodi assicurativi ed il riconoscimento delle spettanze che sarebbero loro dovute, viene prevista la corresponsione di una indennità equivalente allo stipendio tabellare per il periodo in cui non hanno percepito il salario. Vengono infine garantite le necessarie risorse per la gestione del personale della Lista da parte dei funzionari regionali che ne verranno incaricati.

Il comma 2 stanziava 1.000.000 euro per il funzionamento del SIL (Sistema Informativo del Lavoro) al fine di garantire l'espletamento di quelle spese gestionali che hanno carattere di ordinarietà e che non possono essere spese con il POR-FSE 2007-2013 che consente solo interventi di implementazione e di miglioramento strutturale del sistema. La gestione del sistema, in ossequio al riparto di competenze in materia, vede la partecipazione delle Province (cui fanno capo i Centri Servizi per il Lavoro che costituiscono i nodi della rete territoriale dei servizi per l'impiego) e dell'Assessorato del Lavoro cui compete il monitoraggio e l'osservatorio del mercato del lavoro e politiche attive contro la disoccupazione.

Il comma 3 autorizza la spesa di euro 2.000.000 al fine di consentire alle Province di strutturare in maniera compiuta e razionale i Centri Servizi Lavoro da loro dipendenti al fine anche di consentire il loro funzionamento in rete mediante l'avvalimento del Sistema Informativo Lavoro. L'obiettivo è quello di garantire un livello ottimale ed omogeneo di prestazioni in tutto il territorio regionale in coerenza con il Masterplan ministeriale per i servizi per l'impiego. Il LEP (livello essenziale delle prestazioni) è un obbligo di legge che l'Amministrazione intende garantire ed incrementare anche e soprattutto per quanto riguarda le situazioni di disabilità e disagio sociale in genere. Per garantire la necessaria continuità tra gli interventi del POR 2000-2006 ed il nuovo POR FSE 2007-2013 si prevede che le Province possano avvalersi del personale già selezionato con procedure di evidenza pubblica per i progetti realizzati dai CSL e dai CESIL. Per incrementare le risorse che si mettono a disposizione delle Province si prevede anche che possano essere impegnati dei lavoratori iscritti alla Lista ex legge regionale n. 42 del 1989.

Il comma 4, nelle more della riforma del sistema, prevede alcuni interventi urgenti per razionalizzare le procedure di programmazione e gestione della formazione professionale. Si prevede un coordinamento tra Regione e Province non solo per la programmazione delle risorse regionali ma per tutto l'insieme delle politiche formative, pubbliche e private. Viene poi istituito il Repertorio ufficiale delle qualifiche in modo da riversare in esso l'esito di un progetto comunitario a ciò dedicato nel POR 2000-2006 e quindi dotare la Regione di uno strumento utile per i cittadini che hanno conseguito titoli formativi e necessario per i fini di trasparenza ed affidabilità dei titoli rilasciati dal sistema della formazione professionale. L'Osservatorio sulla formazione professionale serve per dare uno strumento adeguato all'Amministrazione in grado di supportarla per l'attuazione del POR FSE 2007-2013 ed inoltre assume una funzione di verifica sull'efficacia dell'attività formativa andando a costituire la base essenziale per l'attività di vigilanza e controllo sul sistema delle agenzie formative.

Il comma 5 prevede un ampliamento delle competenze delle Province in materia di formazione professionale che le coinvolge anche nell'attività di certificazione e di qualificazione dell'attività formativa privata per il rilascio dei titoli professionalizzanti. Viene dato inoltre mandato alla Giunta perché vengano attivate le competenze regionali in materia di vigilanza e controllo sull'attività formativa interna alle aziende artigiane in attuazione di una delega prevista dal 1979, a tale scopo vengono apprestate le opportune risorse per effettuare i riscontri e le verifiche-sopralluogo nelle aziende.

Il comma 6 stanziava risorse pari a euro 100.000 per il funzionamento e l'attività delle Consigliere di parità.

Il comma 7 istituisce il "Fondo regionale per l'imprenditoria femminile" il cui meccanismo di funzionamento verrà regolamentato dalla Giunta regionale. Il fondo verrà finanziato con risorse rinvenienti dal IV, V e VI bando della legge n. 215 del 1992. La disposizione ha il fine di consentire la spendita di risorse ancora vincolate e che possono essere utilmente utilizzate per consentire l'accesso al beneficio contributivo di una più ampia platea di imprese femminili che diversamente non potrebbero accedere per la restrittività di determinati parametri statali di rendicontazione.

Il comma 8 si propone di favorire la fuoriuscita dei LSU dal bacino regionale mediante la trasformazione del contributo per autoimpiego, sempre e comunque possibile, in una indennità di buonuscita. Viene inoltre consentita l'erogazione di incentivi per favorire la rioccupazione di coloro che già oggetto di stabilizzazione occupazionale, per cause indipendenti dalla loro volontà abbiano perso l'occupazione.

Il comma 9 prevede l'assunzione degli oneri necessari per il completamento delle opere previste dai progetti ricompresi nelle convenzioni stipulate, garantendo la stabilizzazione occupazionale degli ex LSU impegnati nei vari cantieri comunali e nelle operazioni di bonifica. I processi di stabilizzazione occupazionale delle maestranze impegnate nel territorio del Parco Geominerario o comunque dei territori interessati es., Parco dell'Asinara, acquisiranno una certa solidità e ciò a favore di una maggiore pace sociale ed una più importante capacità produttiva in favore dei territori interessati. L'organicità introdotta con questo comma consentirà altresì una maggiore capacità di incidere nei rapporti con i Ministeri interessati e sottoscrittori della convenzione quadro, soprattutto in ordine alla richiesta delle necessarie risorse finanziarie per il prosieguo degli interventi di bonifica ambientale. È previsto inoltre che le opere concluse siano assegnate ai Comuni per la necessaria attività di valorizzazione e di utilizzo a favore delle comunità locali.

Il comma 10 consente di finanziare le federazioni delle associazioni di volontariato che sono emerse in questi anni come forma di aggregazione spontanea tra di esse. Ciò consentirà di finanziare attività ed iniziative più aggregative e rappresentative del mondo del volontariato nel campo della sicurezza sociale.

Il comma 11 mira a semplificare il funzionamento delle commissioni provinciali per il lavoro ponendo in capo ad esse anche le competenze afferenti a diversamente abili. In tal modo si evita una duplicazione di commissioni che non appare giustificata dal peso delle incombenze loro assegnate.

Il comma 12 ha la finalità di agevolare l'accesso ai finanziamenti comunitari e non, da parte dei soggetti che versano in condizione di disagio sociale, con la prestazione di opportune garanzie da parte della Regione consentendo loro di accedere alla stipula di polizze fideiussorie.

La finalità del comma 13 è quella di consentire il pieno impiego delle risorse stanziare sul fondo regionale per l'occupazione con il conseguente raggiungimento degli obiettivi connessi. Ciò in ragione del fatto che la programmazione di tali risorse è subordinata, ai sensi della legge regionale n. 3 del 2008, ad un iter procedurale che non consente la realizzazione degli interventi nell'ambito di un solo anno solare.

CAPO VI

Il capo VI reca disposizioni in materia di opere pubbliche e mobilità e si compone di un unico articolo 9.

Articolo 9

L'intervento previsto ai commi 1 e 2 reitera per l'anno 2009 l'analoga misura prevista dall'articolo 13, commi 1 e 2, della legge regionale n. 2 del 2007. Come per l'anno precedente, è destinato ai Comuni della Sardegna facenti parte del Consorzio obbligatorio costituito ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 17 ottobre 1997 n. 29, istitutiva dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (AATO) per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f) della Legge 5 gennaio 1994 n. 36, oggi trasfuso nell'articolo 141 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Finalità principale dell'intervento lettera a) è quella di favorire l'ingresso dei comuni che ancora non fanno parte della compagine societaria del gestore e contestualmente fornire adeguata capitalizzazione alla società di gestione del servizio idrico integrato in Sardegna, in coerenza con le previsioni del Piano d'Ambito, mediante un intervento finanziario dell'Amministrazione regionale che ne è tuttora socio. La lettera b) si dispone di riservare il residuo del contributo regionale 2009 di cui alla lettera a), oltre alle somme non utilizzate dei contributi degli anni 2007 e 2008, e gli stanziamenti relativi agli esercizi 2010 e 2011, ai Comuni, a parziale copertura degli oneri trasferiti al soggetto gestore, per far fronte alle spese sostenute dai medesimi comuni successivamente alla cessione degli impianti e sino al 31.12.2001.

Le disposizioni contenute nel comma 3 tengono conto della necessità, che si presenta in questa prima fase di gestione del Servizio Idrico Integrato, di garantire l'equilibrio finanziario del Gestore unico. Difatti gli equilibri gestionali evidenziati nel Piano d'Ambito, approvato dal Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in

Sardegna, attraverso l'applicazione della tariffa normalizzata determinata ai sensi del decreto ministeriale 1 agosto 1996, si basano su alcuni presupposti che solo in parte si sono di fatto realizzati. In particolare per quanto riguarda l'aspetto finanziario il Piano prevedeva la copertura del fabbisogno, anche attraverso il ricorso a mezzi propri. Ciò significa la previsione di un intervento dei soci, in termini di capitalizzazione, che consentisse l'equilibrio dei flussi di cassa attraverso la creazione di consistenti masse di liquidità. Tuttavia la capitalizzazione nei primi anni di attività del Gestore è stata caratterizzata in gran parte da conferimenti di beni in natura, che dal punto di vista finanziario non sono adatti alla creazione delle sopra richiamate masse di liquidità. Per contro solo il socio Regione Sardegna ha contribuito in maniera decisiva, attraverso vari interventi, alla capitalizzazione da attuarsi mediante conferimenti in denaro (risorse liquide), rimanendo pressoché irrilevante il contributo della restante compagine sociale. Ciò comporta la necessità di dotare il Gestore unico di ulteriori strumenti che, attraverso il ricorso ai mezzi di terzi, gli permettano di sopperire al mancato contributo dei soci. La norma proposta, attraverso la concessione di garanzie regionali, fornisce al Gestore unico uno strumento flessibile ed efficace per il reperimento di mezzi liquidi presso il sistema creditizio, a condizioni economicamente sostenibili e nei ristretti tempi che richiede la propria gestione finanziaria. Inoltre questo strumento di intervento comporta una spesa a carico della Regione notevolmente ridotta, se confrontata a quanto sarebbe necessario nel caso si dovesse intervenire esclusivamente nei termini di un'ulteriore capitalizzazione della Società di gestione.

Il comma 4 ha la finalità di intervenire con contributi pubblici per il raggiungimento di obiettivi strategici di interesse generale dell'ENAS, tenendo conto delle particolari caratteristiche geografiche e climatiche della Sardegna sulla base di criteri omogenei e con modalità tali da consentire una razionalizzazione del sistema di approvvigionamento multisettoriale regionale ed una definizione dei costi a carico dell'utenza secondo principi di equità, in relazione agli specifici vantaggi conseguiti dall'utilizzo della risorsa idrica sulla base dei criteri che saranno stabiliti dall'Autorità di bacino regionale ai sensi della cita legger regionale n. 19 del 2006.

Il comma 5, attraverso l'autorizzazione dell'ulteriore spesa di euro 4.000.000 per il 2009 e di euro 6.000.000 per l'anno 2010 mira a consentire la prosecuzione dei programmi di manutenzione straordinaria delle strade di interesse provinciale.

Il comma 6 ha lo scopo rafforzare l'intervento già previsto dalla precedente finanziaria regionale volto alla realizzazione di opere attinenti ai bisogni essenziali delle collettività rappresentate dagli Enti Locali. La destinazione delle risorse in argomento, come in passato, sarà mirata all'esecuzione di tutte le opere pubbliche ed infrastrutture necessarie per soddisfare le esigenze prioritarie delle comunità, al fine di garantire un adeguato livello ai servizi di base, nell'ottica di una più efficace programmazione delle risorse destinate agli Enti locali per opere di loro interesse, consentendo di modulare l'intera disponibilità finanziaria sulla base delle effettive necessità che saranno manifestate.

Il comma 7 autorizza l'ulteriore spesa di euro 2.000.000,00 per l'annualità 2009 per finanziare la predisposizione di progettazioni relative alla viabilità di interesse regionale, nonché tutte le progettazioni relative alle opere di viabilità che, ai sensi dell'articolo 99 del D.lgs 112, saranno trasferite alla Regione Sardegna.

Il comma 8 stanziando risorse al fine di proseguire e portare a termine gli interventi volti al completamento della maglia portuale regionale nonché alla costruzione di nuove infrastrutture per lotti funzionali volte a migliorare la fruibilità delle strutture portuali esistenti.

Il comma 9 autorizza la spesa di euro 700.000 quale contributo straordinario per i lavori di ripristino del Palazzo Arcivescovile di Cagliari.

Il comma 10 autorizza l'ulteriore stanziamento di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 finalizzati al potenziamento dei programmi di opere pubbliche relative al settore viario regionale.

Il comma 11 autorizza l'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, denominato ITACA, nato nel 1996 per volontà delle Regioni italiane, è organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la materia degli appalti pubblici, con l'obiettivo di promuovere e garantire un efficace coordinamento tecnico tra le stesse Regioni al fine di assicurare anche il miglior raccordo con le istituzioni statali, enti locali e operatori del settore. L'attività dell'Istituto è prevalentemente dedicata al supporto della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nell'istruttoria di provvedimenti di natura tecnica da sottoporre alla approvazione della stessa. Supporta inoltre, in qualità di segreteria tecnica, l'attività dei responsabili regionali dell'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La Regione Sardegna fa parte dei soci fondatori dell'Istituto, in considerazione del notevole interesse che riveste per l'Amministrazione regionale partecipare attivamente alle attività ed alle iniziative dell'Istituto, si provvede, a regime, la dotazione minima necessaria per la copertura del contributo annuale associativo e della quota di contribuzione al Fondo speciale per la realizzazione di progetti interregionali.

Il comma 12 modifica l'articolo 21 del collegato alla finanziaria 2005 al fine di evitare l'obbligatorietà della fatturazione in capo all'ESAF. Nella fase di liquidazione in corso sono infatti emerse nuove e diverse

problematiche che richiedono un'integrazione della normativa sopra citata allo scopo di assicurare la corretta ultimazione e di salvaguardare da possibili onerose conseguenze finanziarie la Regione, deputata per legge a succedere in tutte le obbligazioni dell'Ente disciolto. La principale esigenza delle modifiche proposte nel presente comma è quella di legittimare - per la gestione liquidatoria che, come noto, dal 1 gennaio 2005 non esercita più attività di erogazione del servizio idrico - l'attività di gestione e di amministrazione dei fondi regionali assegnati all'ESAF mediante delega per la realizzazione e ultimazione di opere del demanio idrico fognario della Regione anteriormente al 31 dicembre 2004. Infatti dette attività, se non diversamente disposto, implicherebbero l'obbligo di fatturazione nei confronti della committente Regione con conseguente ulteriore onere per IVA sulle spese sostenute rendicontate.

Il comma 13 prevede la possibilità, al fine di incrementare la massa di risorse disponibili, di ricorrere all'indebitamento per utilizzando quale quota capitale della rata di ammortamento il limite di impegno assegnato dallo Stato a valere sul programma "Contratti di quartiere II).

I commi 14, 15, 16 e 17 contengono disposizioni a favore del servizio di trasporto pubblico locale. Nello specifico:

Il comma 14 in attuazione del disposto di cui alla lettera g) dell'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2005 stanziava nell'anno 2009 la complessiva somma di euro 1.500.000. La predetta norma prevede che la Regione trasformi le attuali aziende e consorzi pubblici di trasporto in società di capitali. Disposizione che ha fino adesso ha trovato avvio con la trasformazione dell'ARST in società di capitali. Nell'ottica di una prosecuzione del sopraccitato processo anche verso le restanti aziende e consorzi pubblici tuttora operativi ed in qualità di concessionari di servizi pubblici di trasporto di linee di interesse regionale, si rende necessario prevedere una specifica disposizione normativa che, in attuazione del disposto di cui all'articolo 2, lettera g) della legge regionale n. 21 del 2005, disponga l'erogazione di apposite risorse finanziarie da destinarsi agli enti locali (Province e/o Comuni) facenti capo ad aziende e/o consorzi di trasporto pubblico locale per la trasformazione delle stesse in società di capitali. Detta trasformazione consentirà di uniformare, sotto il profilo della natura giuridica, le attuali aziende e/o consorzi pubblici di trasporto pubblico locale alle società già operanti nel territorio regionale garantendo, al contempo, una piena potenziale partecipazione delle stesse alle procedure di evidenza pubblica relative all'affidamento dei servizi pubblici di trasporto.

Come è noto l'articolo 40 della legge regionale n. 21 del 2005 – al fine di favorire i processi di trasformazione delle aziende pubbliche di trasporto previsti dall'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 422 del 1997 – ha disposto l'erogazione di un'indennità supplementare come incentivo all'esodo del personale a tempo indeterminato delle suddette aziende con esclusione, tuttavia, di quelle in gestione commissariale governativa. È evidente come tale previsione normativa, nascendo in assenza del disposto di cui all'articolo 1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) (successivamente attuato con l'emanazione del decreto legislativo 21 febbraio 2008, n. 46), dovesse necessariamente escludere dal proprio ambito di applicazione le gestioni commissariali governative FdS e FMS in quanto rispondenti, le stesse, funzionalmente ed operativamente allo Stato. Ciò detto, con la pubblicazione del citato decreto legislativo 21 febbraio 2008, n. 46 e la sottoscrizione, in data 3 giugno 2008, del relativo Accordo procedimentale di attuazione, le ex gestioni commissariali governative FMS e FdS sono confluite a tutti gli effetti, rispettivamente, nelle società di capitali ARST S.p.A. ed ARST Gestione FdS S.r.l. Con il comma 15 si è reso, quindi, necessario adottare una espressa disposizione normativa che, di fatto, estenda il campo di applicazione dell'indennità supplementare prevista dal comma 1 dell'articolo 40 della citata legge regionale n. 21 del 2005 anche alle ex gestioni commissariali governative FdS e FMS ora confluite nel capitale di ARST S.p.A. Si ritiene, inoltre, opportuno abrogare il comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale n. 21 del 2005 per avvenuta decorrenza dei termini perentori nello stesso richiamati.

Il comma 15 dell'articolo 9 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008) ha autorizzato, per il periodo 2008-2011, la spesa complessiva di euro 46.000.000 finalizzata all'acquisto (anche in leasing) ed al rinnovo del relativo parco macchine delle aziende pubbliche di trasporto pubblico locale anche al fine di compensare gli svantaggi generati dagli obblighi di esercizio e tariffari. Ciò premesso, è intendimento di questo Assessorato estendere detta ipotesi di rinnovo del parco macchine anche ai restanti concessionari di servizi di trasporto pubblico locale di interesse regionale non ricadenti nella sopra richiamata categoria, al fine di spedientemente procedere nella attuazione del più generale programma di svecchiamento del parco autobus attualmente circolante nel territorio regionale così come previsto dal programma regionale di sviluppo. Per quanto attiene all'arco temporale di riferimento ed al relativo fabbisogno finanziario, il comma 16 prevede uno stanziamento annuale di euro 2.500.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2014.

Con il comma 17 si intende dare, nella presunzione di assenza di una positiva rivisitazione delle posizioni assunte dagli organi statali in merito all'entità delle risorse previste dal citato decreto legislativo n. 46/2008, idonea copertura finanziaria - oltre che agli oneri relativi ai rinnovi contrattuali delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale - anche a quelli afferenti alle ex gestioni commissariali governative FdS e FMS il cui ammontare è stimabile in Euro 10.000.000 per l'anno 2009.

CAPO I

STRATEGIA ISTITUZIONALE E FINANZIARIA

Art. 1

Disposizioni di carattere finanziario

1. È stanziata, nell'anno 2009, ai sensi dell'articolo 30, comma 7 bis, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 la somma di euro 500.000.000 a fronte delle maggiori entrate spettanti per effetto del disposto di cui all'articolo 1, commi 834 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo a compensare tale stanziamento nell'ambito del bilancio pluriennale con una minore iscrizione di entrate di pari importo nell'anno 2012. Le spese di investimento nel settore pubblico correlate a tale iscrizione sono elencate nella tabella E allegata alla presente legge.

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2008 stimato in euro 1.413.000.000, derivante dalla mancata contrazione di mutui già autorizzati anche con le disposizioni sottocitate, si provvede:

- quanto ad euro 700.000.000 mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2009, delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui o prestiti obbligazionari medesimi per

a) euro 165.759.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1;

b) euro 568.000.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7;

c) euro 33.759.000 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9;

la relativa contrazione è effettuata sulla base delle esigenze di cassa per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 51.387.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2039 (U.P.B. S08.01.005 e U.P.B. S08.01.006);

- quanto ad euro 713.000.000 mediante accantonamento di quote d'entrata così ripartite (U.P.B. S08.02.005):

- anno 2009 euro 13.000.000

- anno 2010 euro 50.000.000

- anno 2011 euro 75.000.000

- anno 2012 euro 75.000.000

- anno 2013 euro 150.000.000

- anno 2014 euro 175.000.000

- anno 2015 euro 175.000.000

3. Nelle tabelle A e B, allegata alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio 2009; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:

a) fondo speciale per spese correnti (U.P.B. S08.01.002)

1. Fondi regionali (Cap. SC08.0024)

- anno 2009 euro 36.250.000

- anno 2010 euro 120.000.000

- anno 2011 euro 120.000.000

- anno 2012 euro 120.000.000

b) fondo speciale per spese in conto capitale (U.P.B. S08.01.003)

1. Fondi regionali (Cap. SC08.0034)

- anno 2009 euro 21.000.000

- anno 2010 euro 195.110.000

- anno 2011 euro 203.676.000

- anno 2012 euro 203.288.000

4. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro determinazione, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, sono quantificate per gli anni 2009-2012 nella misura indicata nell'allegata tabella C.

5. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un decremento o un incremento, a' termini dell'articolo

4, comma 1, lettera f), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, sono determinate, per gli anni 2009-2012, nella misura indicata nell'allegata tabella D.

6. Agli oneri persistenti in capo all'Amministrazione regionale a seguito della chiusura dei conti correnti aperti ai sensi della legge regionale 1 gennaio 1975, n. 1, si provvede secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2006.

7. Nella legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 69, commi 1, lett. c), e 3, il riferimento agli anni 2008 e 2009 è sostituito rispettivamente con 2009 e 2010;

b) nell'articolo 70 nel comma 2 è eliminata la parola "distintamente" e i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti come segue:

"3. Le immobilizzazioni materiali diverse da quelle rientranti nella categoria di beni immobili sono rilevate secondo un processo di inventariazione fisica finalizzato ad individuare i beni strumentali effettivamente in funzione ed impiegati nei processi gestionali e sono riportate per costo storico e quota ammortizzata. I beni mobili non strumentali sono rilevati separatamente col medesimo procedimento a nessuna valorizzazione, ad eccezione di quelli relativi ad opere di pregio artistico, storico, culturale che sono riportati al valore presente nell'ultimo conto del patrimonio.

4. I beni immobili strumentali sono riportati al valore catastale rivalutato secondo le vigenti norme fiscali. I beni immobili non strumentali sono riportati al valore presente nell'ultimo conto del patrimonio:

5. Qualora il periodo intercorso fra la data di acquisto e la data di formazione dello stato patrimoniale risulti maggiore o uguale al periodo completo di ammortamento, il bene strumentale di cui al comma 3 viene valorizzato per l'importo di un centesimo.

6. I beni strumentali di valore non superiore di euro 500 sono riportati unicamente nel registro dei beni durevoli di cui all'articolo 17, comma 1, del DPR n. 254 del 2002";

c) nell'articolo 70 nel comma 9 il riferimento all'anno 2007 è sostituito con quello del 2009.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il comma 4 dell' articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 è abrogato.

9. E' autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di 4.200.000 al fine di far fronte agli oneri derivanti dalla liquidazione di società a partecipazione regionale (U.P.B. S01.05.001).

10. Per il funzionamento e per le attività istituzionali è autorizzata a favore della società a completa partecipazione regionale "FASE 1" e a favore delle partecipate di Sardegna Ricerche, Porto Conte e CRS4 una spesa valutata rispettivamente in annui euro 4.500.000 e euro 7.000.000 (U.P.B. S02.04.001).

11. Per le finalità di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 37 del 1998 è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 6.800.000 (U.P.B. S02.04.004).

12. Per la manutenzione straordinaria e lo sviluppo dei sistemi informatici in uso presso l'Amministrazione regionale è autorizzata una spesa valutata in annui euro 1.475.000 (U.P.B. S02.04.013).

13. Per il perfezionamento, completamento ed estensione del progetto SIBAR di cui all'articolo 1, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2008 è autorizzata la spesa di euro 1.800.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (U.P.B. S02.04.014).

14. Dopo il comma 37 dell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2008 è inserito il seguente comma:

"37bis. E' fatto salvo il pagamento dei compensi e dei gettoni di presenza e delle ulteriori indennità e rimborsi spettanti al Presidente ed agli altri componenti del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL)."

15. È autorizzata una spesa valutata in annui euro 5.000.000 destinata alla copertura degli oneri di personale e di gestione del Centro Regionale di Programmazione; la suddetta somma è riversata in conto del titolo di spesa 12.7.00 della contabilità speciale di cui alla Legge n. 402 del 1994 (U.P.B. S08.02.003).

16. Gli interventi previsti all'interno dei programmi per il recupero dei centri storici di cui al legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, per i quali la Regione abbia già provveduto all'erogazione dei relativi contributi, possono essere avviati entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17. Gli Enti locali territoriali sono tenuti a comunicare agli Assessorati della Programmazione, Bilancio,

Credito e Assetto del Territorio e degli Enti Locali, entro il mese di marzo di ogni anno, i saldi di gestione al 31 dicembre dell'esercizio precedente distinti, per competenza e per residui, in:

- entrate proprie, da trasferimenti e da accensione di prestiti e relativi accertamenti e riscossioni;
- spese correnti, di investimento e per rimborso prestiti e relativi impegni e pagamenti;

nonché la consistenza del debito ed il saldo finale di cassa.

La mancata comunicazione comporta la sospensione delle erogazioni a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007.

18. Per l'anno 2009, il fondo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007 è determinato in euro 580.000.000 ed è ripartito come segue (U.P.B. S01.06.001):

- a) a favore dei comuni euro 510.300.000 di cui il 3 per cento da destinare al finanziamento delle gestioni associate di funzioni amministrative, tecniche, di gestione e di controllo (L.R. n. 12 del 2005);
- b) a favore delle province euro 69.700.000 (U.P.B. S01.06.001).

19. In analogia con le disposizioni di cui al comma 682 dell'art. 1 della 296/2006 e in applicazione delle disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 77-ter della legge 133/2008, gli enti locali, ai fini dei saldi utili per il rispetto del Patto di stabilità interno relativo agli esercizi finanziari 2008 e 2009, possono, nelle more della definizione dei criteri richiamati nel citato comma 11, conteggiare i trasferimenti regionali in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dalla Regione.

20. A valere sull'U.P.B. S02.03.001 (Cap. SC02.0719) una quota sino ad euro 410.000 è destinata alla copertura delle spese sostenute dagli enti locali per la gestione delle attività socialmente utili rendicontate oltre termine.

21. Le somme resesi disponibili sui capitoli di spesa relativi al finanziamento degli interventi inclusi nella programmazione comunitaria del periodo 2000 - 2006, a seguito della rendicontazione all'Unione europea di progetti coerenti, permangono nel conto dei residui del bilancio regionale per essere utilizzate entro il 30 aprile 2012 - termine ultimo fissato dall'Unione europea - anche per finalità differenti da quelle per le quali sono state stanziare, purché rispondenti agli obiettivi fissati dall'Asse prioritario di riferimento. L'Assessore competente in materia di bilancio provvede, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale assunta su proposta del medesimo, di concerto con gli Assessori competenti, alle conseguenti e necessarie variazioni di bilancio.

22. I finanziamenti concessi a favore degli enti pubblici territoriali a valere sulla programmazione comunitaria 2000-2006, non rendicontati nei termini previsti, sono garantiti sino a completamento dei relativi interventi, nel rispetto delle regole stabilite dal Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 e dei relativi orientamenti di chiusura. Al relativo fabbisogno finanziario si fa fronte con le risorse della programmazione unica 2007-2013, qualora coerenti, e per l'eventuale quota residua con le risorse già iscritte nelle corrispondenti misure della programmazione comunitaria 2000-2006, che per le suddette finalità permangono nel conto dei residui.

23. Al fine di ridurre i costi della carta, l'Amministrazione regionale realizza un progetto di redazione e diffusione del Bollettino Ufficiale in forma digitale avente valore legale; la relativa spesa è valutata in euro 40.000 per l'anno 2009; nelle more della predisposizione di tale progetto la diffusione gratuita del Bollettino avviene unicamente via on-line (U.P.B. S02.04.013).

24. Nell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) nel comma 22, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) da un ente tecnico certificato, o da un professionista con almeno 10 anni di iscrizione al proprio albo o ordine professionale, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, quando la verifica in ordine a tale conformità comporta valutazioni discrezionali".

- b) nel comma 25, dopo le parole "per quanto non disciplinato dal presente comma si rinvia alla articolo 14 e dopo le parole: "valutazione ambientale strategica (VAS)" sono rispettivamente aggiunte le seguenti parole: "e seguenti" "o l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)".

25. All'articolo 5 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 39, dopo le parole "La commissione resta in carica tre anni" sono inserite le seguenti: "e comunque sino alla nomina della successiva".

Art. 2

Norme in materia di entrate

1. Al fine di razionalizzare e massimizzare le entrate regionali, la riscossione volontaria e coattiva dei crediti di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 11 del 2006 è affidata all'Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate (Sardegna Entrate). L'Amministrazione regionale provvede a trasmettere alla suddetta Agenzia la documentazione e i dati relativi ai crediti di rispettiva pertinenza. Le procedure di riscossione possono essere eseguite anche a mezzo ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Dette procedure sono applicabili anche al recupero dei crediti di competenza degli enti e delle agenzie regionali.

2. Sardegna Entrate provvede direttamente al pagamento delle spese derivanti dall'attività di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie e a rendicontare, annualmente, all'Assessore competente in materia di entrate gli oneri correlati all'attività medesima.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione emessa su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate, definisce:

- le modalità operative di riscossione e di riversamento;
- le modalità, i criteri e i tempi dell'eventuale rateazione dei crediti;
- il saggio di interesse applicabile;
- le modalità e i criteri di rendicontazione degli oneri di cui al comma 2;
- le modalità di trasmissione della documentazione e dei dati di cui al comma 1.

4. Per quanto non regolamentato in materia trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni di cui al DPR n. 602 del 1973.

5. Il limite di cui al comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale n. 11 del 2006 si applica anche ai rimborsi di versamenti non dovuti effettuati a favore dell'Amministrazione regionale, dei suoi enti e delle sue agenzie.

6. Per le attività di controllo e accertamento dell'imposta di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2008, ai comuni è riconosciuto un importo pari al 6% delle somme riscosse ai sensi del comma 9 del predetto articolo 5, in alternativa al predetto compenso i comuni possono affidare a Sardegna Entrate le procedure di accertamento e riscossione coattiva dell'imposta.

7. Per le attività economiche svolte nel territorio comunale da soggetti fiscalmente non domiciliati in Sardegna, in relazione agli elementi in proprio possesso, i comuni segnalano a Sardegna Entrate i soggetti:

- a. per i quali può essere attivata la procedura di cui all'articolo 59 del D.P.R. n. 600 del 1973 da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- b. che pur esercitando attività produttive in Sardegna non eseguono i versamenti IRAP con il codice tributo previsto per la Regione;
- c. che risultano avere occultato in tutto o in parte l'imponibile IRAP da assoggettare a tassazione in Sardegna, ovvero che risultano avere fruito indebitamente di deduzioni, detrazioni o altre agevolazioni ai fini dell'IRAP.

8. Sardegna Entrate, verificate le posizioni dei soggetti segnalati, effettua le segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate per l'attivazione delle procedure di cui all'articolo 59 del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero le segnalazioni alla predetta Agenzia Statale ed all'Assessore competente in materia di Entrate, finalizzate al recupero dell'IRAP e dei tributi compartecipati di competenza della Regione.

9. Qualora dalle segnalazioni effettuate scaturiscano provvedimenti di trasferimento d'ufficio del domicilio fiscale in Sardegna di contribuenti ivi operanti e/o atti di accertamento di maggiore IRAP per annualità pregresse a favore della Regione, è corrisposto al comune segnalante, nel primo caso, un importo pari al 30 per cento dell'IRAP pagata dai soggetti segnalati per due anni consecutivi, nel secondo caso un importo una tantum pari al 30 per cento delle maggiori somme accertate e pagate a titolo definitivo dai contribuenti per IRAP, sanzioni ed interessi su tale imposta.

10. L'articolo 2, comma 14, lettera b) della legge regionale n. 3 del 2008 è soppresso.

11. Per gli anni dal 2009 al 2012 alle piccole e medie imprese, così come definite dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministero delle Attività Produttive, operanti in Sardegna attraverso insediamenti stabili, compete la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP di cui all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 50 e 226, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data del 1° gennaio 2008, so no riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176. Tale agevolazione è concessa a condizione che il numero dei lavoratori dipendenti mediamente occupati in ciascun periodo d'imposta, per il quale si richiede l'agevolazione, non risulti inferiore al numero dei lavoratori occupati alla data del 31 ottobre 2008.

12. La riduzione d'aliquota di cui al comma 11 non è cumulabile con quella prevista all'articolo 2 della legge

regionale 5 marzo 2008, n. 3 e può essere fruita nei limiti e negli ambiti consentiti dalla normativa europea generale e di settore relativi al regime “de minimis”. Dall’agevolazione sono esclusi i soggetti di cui all’articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e tutti gli enti pubblici.

13. A decorrere dal 1° gennaio 2009 sono , altresì, esentati dal pagamento dell’IRAP, fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini della determinazione dell’imponibile IRAP, con le limitazioni previste dalla regola degli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione Europea, i soggetti operanti in Sardegna attraverso insediamenti stabili, di seguito individuati:

- a) le associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000 n. 383;
- b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 2007.

14. I soggetti che accedono alle agevolazioni di cui ai precedenti commi inviano a Sardegna Entrate, nei termini e nelle modalità stabilite con apposito provvedimento del direttore della stessa:

- una comunicazione dei dati rilevanti per l’accesso alle agevolazioni stesse;
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attestano di non usufruire di altre agevolazioni riferibili allo stesso regime, tali da superare il tetto massimo di aiuti previsti dal citato regolamento. La mancata presentazione delle suddette comunicazioni, nei termini stabiliti dal provvedimento di cui sopra, comporta la decadenza dall’agevolazione.

15. All’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4, la parola “settimanalmente” è sostituita da “in relazione al periodo di permanenza per giornata ovvero per settimana o per mese”;
- b) al comma 5, le lettere da d) ad i) sono così sostituite:

lett. d) unità di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri: euro 17 giornaliera, euro 114 settimanali, euro 410 mensili;

lett. e) unità di lunghezza compresa tra 16 e 19,99 metri: euro 71 giornaliera, euro 475 settimanali, euro 1.710 mensili;

lett. f) unità di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri: euro 107 giornaliera, euro 713 settimanali, euro 2.565 mensili;

lett. g) unità di lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri: euro 179 giornaliera, euro 1.188 settimanali, euro 4.275 mensili;

lett. h) unità di lunghezza compresa tra 30 e 60,99 metri: euro 357 giornaliera, euro 2.375 settimanali, euro 8.550 mensili;

lett. i) unità di lunghezza superiore i 60 metri: euro 536 giornaliera, euro 3.563 settimanali, euro 12.825 mensili.

- c) al comma 7, lettera b), le parole “entro 24 ore dall’arrivo” sono sostituite dalle seguenti “unitamente al pagamento della tariffa d’ormeggio e comunque prima della partenza dell’unità da diporto o comunque adibita a scopo di diporto”;

- d) Il comma 8 è sostituito dal seguente:

“La riscossione della tassa è disciplinata come segue:

- Il pagamento della tassa di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 7 è eseguito direttamente presso il gestore degli aerodromi, porti, approdi, punti e campi di ormeggio, il quale addebita la tassa unitamente ai diritti aeroportuali ovvero alle tariffe d’ormeggio.

Il pagamento deve risultare dai documenti fiscali rilasciati al soggetto passivo. Responsabile per il pagamento è il soggetto che gestisce gli aerodromi del territorio regionale ovvero i porti, gli approdi, i punti ed i campi di ormeggio ubicati lungo le coste regionali, il quale ne risponde in solido con il soggetto passivo.

- I soggetti di cui al comma 3 che ormeggiano nei porti pubblici, eseguono il versamento della tassa, come commisurata al precedente comma 5, entro le 24 ore dall’arrivo. Il versamento deve in questo caso essere effettuato con modalità definite da Sardegna Entrate.

- e) Al comma 9 le parole “che accedono alla convenzione di riscossione” sono soppresse.

- f) Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:

“9 bis. Ai gestori delle strutture aeroportuali, portuali, degli approdi, dei punti e dei campi di ormeggio a copertura degli oneri di riscossione compete un aggio pari al 6 per cento dell’imposta effettivamente riscossa.

- g) Al comma 10, le parole “che accedono alle convenzioni di cui al comma 8” sono soppresse.
- h) All'articolo 4 bis è aggiunto il seguente comma 5. “I gestori degli aerodromi del territorio regionale ovvero dei porti, degli approdi, dei punti e dei campi di ormeggio ubicati lungo le coste regionali sono tenuti ad esibire i documenti contabili ed amministrativi ai funzionari incaricati da Sardegna Entrate, che eseguono i controlli ai sensi del precedente comma 4 ed agli agenti del CFVA che procedono ai controlli ai sensi dell'articolo 4 ter, comma 2. In caso di rifiuto od ostacolo alle operazioni di controllo è dovuta una pena pecuniaria da 1000 a 2000 euro. Dell'esito delle operazioni è rilasciato al gestore processo verbale”.
- i) Nel comma 1 dell'articolo 4 quinquies la parola “convenzionati” è soppressa e dopo le parole “30 per cento” sono aggiunte le parole “oltre l'imposta non versata ed i relativi interessi calcolati al saggio legale. Il gestore delle strutture aeroportuali, portuali, degli approdi, dei punti e dei campi di ormeggio è responsabile in solido con gli esercenti del mancato pagamento dell'imposta e delle sanzioni previste al successivo comma 2”.

Art. 3

Disposizioni in materia di personale, contrattazione collettiva e contenimento della spesa

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva relativa al personale dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, per il biennio economico 2008 - 2009, è rideterminato in euro 16.750.000, con il limite di spesa a regime di euro 9.958.000. Per l'anno 2009, una quota non inferiore ad euro 1.544.000 delle risorse complessive, è destinata alla remunerazione della produttività e del merito individuale valutati secondo criteri di premialità e selettività (U.P.B. S01.02.003).

2. Gli enti soggetti all'applicazione della legge regionale n. 31 del 1998 i cui oneri di funzionamento gravano su risorse proprie provvedono a quantificare le risorse da destinare alla contrattazione collettiva attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, utilizzati per il personale di cui al comma 1.

3. Per gli anni 2009 e seguenti, le risorse del Fondo di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2005, sono rideterminate in euro 4.281.000. A valere su detto fondo una quota pari ad euro 160.000 è ripartita tra le Direzioni generali per essere destinata ad incentivare l'incarico di consegnatario. Le risorse stanziare nel suddetto fondo e non utilizzate nell'anno sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo (U.P.B. S01.01.034).

4. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, sono prorogati sino al 31 dicembre 2009.

5. L'Amministrazione, gli enti e le agenzie regionali non possono definire variazioni delle dotazioni organiche che comportino incremento di spesa.

6. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998, è sostituito dal seguente: “Gli incarichi disciplinati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa non possono avere durata complessiva superiore ai 12 mesi e non sono rinnovabili con il medesimo soggetto; il limite non si applica ai contratti aventi ad oggetto attività da svolgersi nell'ambito di programmi finanziati con fondi dello Stato o dell'Unione Europea.”

7. L'articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21, così come modificato ed integrato dall'articolo 9, comma 17, della legge regionale n. 3 del 2008 è abrogato.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare all'Agenzia regionale del Lavoro gli oneri relativi al trattamento economico accessorio del personale di cui all'articolo 10, comma 1 della legge regionale 11 marzo 2004, n. 6 utilizzato presso l'Amministrazione regionale; a tal fine è stanziata una somma valutata in annui euro 100.000 (U.P.B. S02.03.004).

9. Al fine di avviare il processo di riequilibrio finanziario del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dell'amministrazione regionale (di seguito F.I.T.Q.), sino alla riforma organica del medesimo, alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, come integrata dall'articolo 9 della legge regionale 5 giugno 1989 n. 24, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) nell'articolo 4 le parole “...dell'ultima retribuzione annua lorda...” sono sostituite dalle parole “... della media delle retribuzioni annue lorde percepite nei sei anni antecedenti la cessazione dal servizio...”;
- b) nel comma 1 dell'articolo 5 sono soppresse le parole “...di reversibilità...” nonché le lettere d) ed e). Nel medesimo articolo 5 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3 bis L'assegno integrativo della pensione di

reversibilità, di cui al punto 2) del comma 2 dell'articolo 3, si determina riducendo l'assegno integrativo annuo lordo della pensione diretta effettivamente corrisposta dal F.I.T.Q. al tempo del decesso nella misura corrispondente alle aliquote previste dalle lettere a), b) e c) del comma 1 ridotte di venti punti.”;

- c) nel comma 1 dell'articolo 8, le parole “... dell'ultima retribuzione lorda annua goduta ...” sono sostituite dalle parole “... della media delle retribuzioni annue lorde percepite negli ultimi sei anni antecedenti la cessazione dal servizio...” e nel medesimo comma 1 è infine aggiunto il seguente periodo: “Se il servizio reso nell'Amministrazione regionale è inferiore a sei anni, la media delle retribuzioni annue lorde è calcolata con riferimento al periodo di servizio regionale effettivamente prestato.”;
- d) nel comma 1 dell'articolo 12 le parole “...due dodicesimi...” sono sostituite dalle parole “...fino a quattro dodicesimi...” e le parole “...rate mensili non superiori a 24” sono sostituite dalle parole “...rate mensili non superiori a 48.”.Nel medesimo articolo 12 il comma 2 è sostituito dal seguente: “Sui piccoli prestiti è dovuto l'interesse annuo pari alla media trimestrale dei tassi euribor a tre mesi, maggiorato dello 0,50 per cento calcolato al primo gennaio di ogni anno e le rate d'ammortamento sono determinate secondo il criterio a rate costanti.”.

10. La norma del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 24 del 1989, va interpretata nel senso che la somma dell'assegno integrativo e dell'importo del trattamento di quiescenza spettante per il servizio riconosciuto dal F.I.T.Q. non può superare, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, i limiti massimi percentuali del trattamento globale di pensione ottenuto dall'applicazione dell'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 1965 rapportati all'anzianità contributiva riconosciuta dall'I.N.P.D.A.P.

11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi, nonché l'articolo 20, comma 19, della legge regionale 11 maggio 2006 n. 4, si applicano a tutti gli enti ed agenzie regionali presso cui siano istituiti fondi integrativi del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza secondo i criteri della legge regionale n. 15 del 1965.

12. Le prestazioni corrisposte dal FITQ al personale non dipendente dell'Amministrazione regionale o nella stessa transitato, non possono superare l'importo massimo conseguibile dal personale dell'Amministrazione regionale di categoria o qualifica equiparabile, secondo il trattamento economico previsto dal contratto collettivo regionale di lavoro.

13. Per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 le prestazioni previste ai punti 1), 2), 3) e 4) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 15 del 1965 non sono rivalutate al tasso di inflazione.

14. Ai fini dei trattamenti integrativi di pensione diretta, indiretta e di privilegio, nonché di reversibilità previsti dalla legge regionale n. 15 del 1965, sono fatti salvi gli assegni liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla stessa data.

15. Il personale di cui al comma 16 dell'articolo 3 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (finanziaria 2008), può chiedere l'iscrizione al F.I.T.Q., entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla stessa data.

16. Nel comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2006 dopo le parole “del ruolo unico dell'Amministrazione regionale” sono inserite le seguenti “ , degli enti e delle agenzie regionali”.

17. La denominazione della direzione generale “Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna” istituita con la Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici) è sostituita dalla seguente: “Direzione generale del distretto idrografico della Sardegna”.

18. Nell'articolo 54, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998 l'ultima proposizione è soppressa.

19. Presso la Presidenza della Regione è istituita la “Direzione generale della Protezione Civile della Regione Sardegna” la quale esercita le funzioni che il comma 1, lettera a), punti 1, 2, 3, 4 e 6, dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle regioni e coordina le attività di protezione civile delle strutture della Regione, delle Province, dei Comuni e delle associazioni di volontariato. Gli indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale dei programmi di previsione e prevenzione e per l'attuazione degli interventi urgenti in caso di calamità e di quelli necessari a garantire il ritorno alle normali condizioni di vita sono emanati con direttiva del Presidente della Regione. Alla suddetta Direzione sono attribuiti i compiti, le funzioni, il personale, i mezzi e gli strumenti logistici, le strutture operative attualmente in capo al Servizio protezione civile del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

20. Nell'articolo 90 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 le parole “90 giorni precedenti” sono sostituite con “180 giorni precedenti” e le parole “30 giorni successivi” sono sostituite con “60 giorni successivi”.

CAPO II

CONOSCENZA, CULTURA, TEMPO LIBERO

Art. 4

Disposizioni a favore dell'istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport

1. A favore dell'istruzione sono autorizzati i seguenti interventi:

- a) la dotazione del fondo a favore delle sedi universitarie decentrate di cui alla legge regionale n. 1 del 2006, è valutata, per l'anno 2009 e successivi in euro 6.000.000 (U.P.B. S02.01.009);
- b) la concessione, nell'anno 2009, di un contributo straordinario una tantum di euro 200.000 alle sedi SSIS di Cagliari e Sassari (U.P.B. S02.01.013);
- c) la spesa di euro 5.000.000, nell'anno 2009, per la prosecuzione del programma "Sardegna speaks english" finalizzato alla conoscenza della lingua inglese (U.P.B. S02.01.014).
- d) l'autorizzazione di spesa di cui dall'articolo 4, comma 1, lett. a) della Legge Regionale n. 3 del 2008, finalizzata all'integrazione dei contributi agli istituti superiori di primo e secondo grado per la fornitura di libri di testo in comodato agli studenti appartenenti a famiglie svantaggiate, è rideterminata per l'anno 2009 in euro 5.000.000 (U.P.B. S02.01.004);
- e) la spesa per l'anno 2009 destinata all'integrazione dei finanziamenti per interventi urgenti di edilizia scolastica previsti dall'articolo 4, comma 1, lett. m) della Legge Regionale n. 3 del 2008 è rideterminata in euro 2.000.000 (U.P.B. S02.01.005);
- f) la spesa per la concessione dei contributi a favore delle scuole di ogni ordine e grado della Sardegna per interventi a favore del successo scolastico e per l'integrazione degli alunni disabili di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a) della Legge Regionale n. 3 del 2008 è rideterminata nella misura di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 (U.P.B. S02.01.006);
- g) lo stanziamento di euro 1.000.000 ad integrazione delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato ai sensi del Decreto 29/07/08 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni non abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori (U.P.B. S02.01.004);
- h) l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 4, comma 1, lett. f) della Legge Regionale n. 3 del 2008 relativo ad interventi a favore della ricerca scientifica nel territorio regionale e per favorire il rientro di professori e ricercatori sardi è rideterminata, per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2001 e 2012, in euro 3.000.000 (U.P.B. S02.01.009);
- i) La spesa di euro 8.000.000, nell'anno 2009, per la concessione di "bonus" per l'acquisto di libri e computer da parte di studenti universitari iscritti agli atenei del territorio regionale che non siano beneficiari di borse di studio e assegni di merito (U.P.B. S02.01.009);

2. Nella Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007) è introdotta la seguente modifica:

- a) nel comma 2, lettera g dell'articolo 27 le parole "nell'azione 2.2, attraverso i canali della televisione digitale terrestre, nell'area oggetto dello switch off già realizzato il 1° marzo 2007, per la prosecuzione del programma "Sardegna speaks english" finalizzato alla conoscenza della lingua inglese, ad integrazione delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi previsti dalla misura 3.8 del POR Sardegna 2000-2006" sono sostituite dalle seguenti: "per la prosecuzione del programma "Sardegna speaks english" finalizzato alla conoscenza della lingua inglese" (U.P.B. S02.01.014);

3. La misura massima dei contributi per il "fitto casa" di cui all'articolo 4, comma 3 della Legge Regionale n. 3 del 2008 è rideterminata in 3.000 annui per studente (U.P.B. S02.01.009).

4. La quota prevista dall'articolo 27, comma 1, lettera t) della legge regionale n. 2 del 2007 è rideterminata per l'anno 2009, in euro 600.000 (U.P.B. S02.01.009).

5. A favore della cultura, dello spettacolo e dello sport, sono autorizzati i seguenti interventi:

- a) per l'anno 2009, la spesa di 60.000 euro per il funzionamento dello Sportello Linguistico Regionale (U.P.B. S03.02.001);

- b) per gli anni 2009 e 2010, la spesa di euro 50.000 per investimenti tecnologici necessari per il funzionamento dello Sportello Linguistico Regionale (U.P.B. S03.02.004);
- c) per gli anni 2009 e 2010, la spesa di 30.000 euro per la sperimentazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell'insegnamento e dell'utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curriculare (U.P.B. S03.02.001);
- d) per l'anno 2009, la spesa di 200.000 euro per l'acquisizione di attrezzature per il Centro del Restauro Multimediale (U.P.B. S05.04.004).
- e) a valere sull'U.P.B. S05.04.006 la spesa di annui euro 200.000 per la realizzazione di circuiti e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale organizzati in rete e promossi da organismi costituiti anche in forma associativa.

6. Al fine di assicurare la continuità dei servizi relativi ai beni, luoghi e istituti della cultura, di cui all'articolo 21, comma 2, lett. b) ed f), della L.R. n. 14 del 2006, è confermato il trasferimento delle risorse finanziarie agli enti locali responsabili della loro gestione fino al 30 settembre 2009. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Province devono disporre, a valere sulle disponibilità finanziarie residue e su quelle del bilancio pluriennale, i bandi di gara per l'individuazione su base provinciale di un unico soggetto gestore dei servizi organizzati in sistema, in conformità alle direttive impartite dall'Assessorato competente, prevedendo un contributo finanziario da parte della Regione nella misura massima del 75% del costo. A tal fine l'Assessorato competente garantisce le necessarie azioni di accompagnamento (U.P.B. S03.01.003 e S03.01.006).

7. Per l'anno 2009 i finanziamenti di cui all'articolo 19 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), sono riservati alla formazione del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado per l'insegnamento della lingua sarda (U.P.B. S03.02.001).

8. All'articolo 28, comma 1, lettera c della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, dopo le parole "dell'editoria regionale" sono aggiunte le seguenti: "o di autori sardi o relativi alla Sardegna".

9. Nella legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, all'articolo 17, comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: "il responsabile della Soprintendenza archivistica della Sardegna".

10. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 è così sostituito:

"3. Possono essere parimenti attivate borse di studio e attività didattiche in istituzioni universitarie a giovani cittadini dell'Unione Europea appartenenti a paesi con maggiore presenza di emigrati sardi".

11. Nella legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna), sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 dell'articolo 5 le parole "nella misura massima del 60 per cento" sono sostituite da "nella misura massima del 50 cento";
- b) il comma 1 dell'articolo 11 è così sostituito: "Per la valutazione e la selezione delle richieste di cui al presente capo l'Assessorato competente si avvale di una Commissione tecnico-artistica composta da cinque esperti di riconosciuta competenza nell'ambito della cultura, dell'arte, del teatro, del cinema e della letteratura della Sardegna"
- c) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
"Art. 16 bis ("Anticipazioni finanziarie da parte della Regione)
1. Ai beneficiari dei contributi, di cui agli articoli 15, comma 2, e 16, commi 1, 2 e 3, la Regione può concedere, su richiesta degli interessati, un'anticipazione sino al 70 per cento degli importi assegnati. La rimanente parte è erogata a conclusione dei lavori, dietro presentazione del rendiconto delle spese e dei risultati del progetto finanziato".
- d) il comma 2 dell'articolo 26 è abrogato;

12. Nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), sono introdotte le seguenti modifiche:

- nell'articolo 17, comma 3, le lettere a) e b) sono abrogate;
- nell'articolo 22, comma 2, lettera b), la parola "cinque" è sostituita con la parola "tre" e la lettera d), è abrogata.

CAPO III

AMBIENTE E GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 5

Disposizioni nel settore ambientale e del territorio

1. E' autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 300.000 per la concessione di contributi a favore della Provincia di Cagliari e del Comune di Sassari finalizzati alla realizzazione della mappatura acustica e strategica dei relativi piani di azione ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.Lgs. n. 194 del 2005 (U.P.B. S04.07.002).

2. E' autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 240.000 a favore delle Province per l'attuazione delle necessarie attività in materia di scarichi di acque reflue regolamentate dalla direttiva, emanata ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006 della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'Ambiente che disciplina le direttive tecniche e di semplificazione delle procedure in materia di scarichi di acque reflue (U.P.B. S04.02.001).

3. Nelle more del provvedimento di recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), gli aspetti sanzionatori amministrativi pecuniari relativi ai Programmi d'azione per le zone vulnerabili da nitrati Arborea sono disciplinati dall'articolo 112, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. All'irrogazione delle sanzioni amministrative provvedono le province competenti per territorio con le modalità stabilite dal decreto legislativo n. 152 del 2006; le somme derivanti dai relativi proventi sono utilizzate dalla provincia medesima per essere destinate alla realizzazione di opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento della stessa zona.

4. Per l'adesione della Regione alla rete mediterranea "Foreste Modello", è autorizzata una spesa valutata in annui euro 25.000 (U.P.B. S04.08.008).

5. Per la salvaguardia del litorale e delle zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari è autorizzata una spesa valutata in annui euro 1.400.000 (U.P.B. S04.08.005).

6. All'articolo 15, comma 7, della legge regionale n. 2 del 2007 dopo le parole "Gli impianti devono essere inseriti nelle strutture edilizie" sono soppresse le parole "e prevedere per quelli fotovoltaici una potenza massima di 20 kW".

7. Per l'attuazione degli accordi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a) della legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 2000 è autorizzata una spesa valutata in annui euro 400.000 (U.P.B. S04.08.013).

8. Nella Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 5 è inserito il seguente comma:

"2bis. La Regione al fine di assicurare la conservazione della fauna selvatica e del suo habitat, provvede a disciplinare i centri di recupero della fauna selvatica terrestre e marina in difficoltà, affidandone la gestione alle amministrazioni provinciali, agli enti e agli istituti preposti alla tutela della fauna selvatica".

b) Il comma 3 dell'articolo 52 è così sostituito:

"3. Gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) coincidono con i confini delle Province e sono gestiti dai Comitati faunistici provinciali i quali svolgono anche le funzioni dei Comitati di gestione degli ATC".

9. Per assicurare il recupero della fauna selvatica e in particolare per il trasporto, la riabilitazione, il rilascio e le attività di salvaguardia della fauna selvatica ferita o in difficoltà in osservanza alle disposizioni di cui agli articoli 5, 73, comma 4, e 95 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di euro 100.000 da destinare alle Province e agli enti facenti parte della Rete Regionale per la Conservazione della Fauna Marina (mammiferi e tartarughe marine) (U.P.B. S04.08.016).

10. Nelle more dell'adozione di una legge regionale organica in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale sono adottate integralmente le disposizioni del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica, per la valutazione dell'impatto ambientale, per la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale" ed è abrogato l'articolo 31 della Legge Regionale 18 gennaio 1999, n. 1.

11. Sono sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 10 MW.

12. Il comma 10 dell'articolo 5 della Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 è sostituito dal seguente:

“10. Per la realizzazione di interventi di politiche di sviluppo e per l'occupazione nel settore ambientale, l'Amministrazione regionale, previa sottoscrizione di appositi accordi di programma con gli enti locali interessati volti alla costituzione di aree protette o per garantirne la gestione, è autorizzata a finanziare interventi di tutela, ove prioritariamente sono impiegati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di collocamento, i lavoratori disoccupati residenti nei comuni sottoscrittori dell'intesa e forme di assistenza tecnica legata alla tutela e valorizzazione. Per il conseguimento di tali finalità le risorse finanziarie disponibili nel conto dei residui, di cui alle U.P.B. S04.08.001 e S04.08.002, pari a complessivi euro 21.467.000, sono conservate per essere utilizzate nell'esercizio 2009”.

13. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica nel territorio della Regione nonché nel contesto degli obiettivi minimi di risparmio energetico necessari per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del detto decreto, è istituito un fondo regionale per gli interventi da realizzarsi mediante lo strumento del finanziamento tramite terzi, in cui il terzo risulta essere una ESCO. Con delibera della Giunta regionale, da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste le modalità di utilizzo di detto Fondo e sono disciplinati, altresì, gli ulteriori aspetti e profili per garantire l'operatività del fondo. Per tali finalità è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per ciascuna annualità dal 2009 al 2012 (U.P.B. S04.01.001).

14. Le attività di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati delle aree minerarie dismesse della Sardegna, fuori dal perimetro delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese, di cui agli articoli 239, 240 e 242 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, proposte sulla base di progettazione specifica, sono istruite, approvate e autorizzate dall'apposito Servizio dell'Assessorato Difesa Ambiente, che può avvalersi in fase istruttoria dell'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese, in deroga all'articolo 59 comma 6 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, sentita la Conferenza di servizi, convocata ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni”.

15. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, è autorizzata la spesa di euro 50.000 per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per le spese di funzionamento dell'Autorità di Bacino (U.P.B. S01.03.003).

16. Per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, è autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2009 e di euro 500.000 per l'anno 2010, per le attività di studio e monitoraggio in materia di acque e, in particolare, per le spese di sviluppo della pianificazione di bacino con riferimento agli adempimenti previsti dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE e del Decreto legislativo n. 152 del 2006 (U.P.B. S04.02.001).

17. Per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, è autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2009 e di euro 500.000 per l'anno 2010, per le attività di studio e monitoraggio in materia di difesa del suolo e delle coste e, in particolare, per le spese di sviluppo della pianificazione di bacino con riferimento agli adempimenti previsti dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 2007/60/CE e del Decreto legislativo n. 152 del 2006 (U.P.B. S04.03.003).

18. Per l'attuazione del protocollo d'intesa del 21 novembre 2007 relativo alla realizzazione del progetto pilota denominato “Isola ecologica del mediterraneo” è autorizzata la spesa di euro 496.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 (U.P.B. S04.07.008).

19. Al fine di accelerare la spendita delle risorse comunitarie per gli anni 2007-2013 finalizzate al risparmio energetico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 2.000.000 a favore degli Enti Locali e dell'ARPAS per la concessione di contributi, fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa ammessa, finalizzati all'acquisizione di idonee figure professionali cui attribuire i compiti di “Energy manager”. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per materia (S04.01.001).

CAPO IV

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

Art. 6

Disposizioni in materia di sanità e di politiche sociali

1. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2008, relative al rafforzamento delle attività dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, alla realizzazione di un piano di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in coerenza con quanto previsto dal Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008, nonché al fine di potenziare le attività del dipartimento di prevenzione in coerenza con gli indirizzi dettati a livello nazionale è autorizzata, nell'anno 2009 e successivi, una spesa valutata in euro 3.000.000 (U.P.B. S05.01.013).

2. Per la realizzazione di un progetto regionale per la gestione del rischio clinico è autorizzata una spesa annua valutata in euro 750.000 (U.P.B. S05.01.004).

3. Per la concessione di contributi finalizzati alla riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi, di tessuti e di cellule, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 è valutata in euro 1.000.000 annui (U.P.B. S05.01.008).

4. Per gli obiettivi previsti dal Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008 in materia di disponibilità di sangue e rete trasfusionale è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 2.500.000 di cui:

- a) euro 500.000 per l'attuazione delle campagne di responsabilizzazione e informazione ai fini della promozione della cultura della donazione (U.P.B. S05.01.008);
- b) euro 2.000.000 per il potenziamento della rete delle strutture trasfusionali (U.P.B. S05.01.008).

5. Per la dotazione di adeguate risorse aggiuntive destinate agli accordi integrativi regionali per la medicina generale e la pediatria di libera scelta, finalizzate al perseguimento della continuità dei processi di cura, alla riduzione dei ricoveri inappropriati e degli accessi al pronto soccorso, alla realizzazione di azioni strategiche mirate alla riqualificazione della spesa farmaceutica e specialistica secondo principi di appropriatezza, è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 annui (U.P.B. S05.01.001).

6. Per il potenziamento della medicina specialistica extraospedaliera è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 2.500.000 (U.P.B. S05.01.001).

7. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 7 della legge 23 gennaio 1968, n. 34 è destinata anche al finanziamento delle attività nel campo della formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale del Servizio Sanitario Regionale e della formazione manageriale (U.P.B. S05.01.004).

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 71 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti alle autonomie locali) è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Sono trasferite alle ASL le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a causa di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e le funzioni relative all'erogazione di contributi a favore di titolari di patenti guida A, B, C e speciali con incapacità motorie permanenti di cui all'articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sanità, definisce i tempi e le modalità del trasferimento e determina annualmente le risorse finanziarie da trasferire alle ASL; a valere sugli stanziamenti destinati alla spesa sanitaria”.

9. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza istituito dall'articolo 34 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) per l'anno 2009 è pari ad euro 132.000.000, da integrare con la quota delle risorse assegnate alla Sardegna del Fondo nazionale per la non autosufficienza previsto dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), ed è alimentato dai seguenti stanziamenti:

- a) risorse regionali per euro 28.000.000 destinate al potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di anziani in condizioni di non autosufficienza, di cui euro 2.500.000 per le cure domiciliari sanitarie (U.P.B. S05.03.007);
- b) risorse regionali per euro 36.000.000 destinate al finanziamento di programmi personalizzati a favore di

persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla legge n. 162 del 1998 (U.P.B. S05.03.007);

- c) risorse regionali per euro 5.000.000 destinate al programma sperimentale "ritornare a casa" di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2006 (U.P.B. S05.03.007);
- d) risorse regionali e statali per euro 9.000.000 destinate al finanziamento delle azioni di integrazione socio-sanitaria (DPCM 14 febbraio 2001, Accordo Regione Sardegna - ANCI 15 dicembre 2004) (U.P.B. S05.03.005);
- e) risorse regionali per euro 6.000.000 per la realizzazione di un programma straordinario finalizzato al miglioramento qualitativo delle prestazioni erogate dalle strutture residenziali sociali per gli anziani e delle prestazioni sanitarie erogate nel loro ambito (U.P.B. S05.03.005);
- f) risorse regionali per euro 48.000.000 destinate al finanziamento di leggi regionali a favore di soggetti con particolari patologie.

10. È autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 44.000.000 destinata alla realizzazione del Programma "Benvenuti bambini" finalizzato al sostegno, prioritariamente delle giovani coppie, per affrontare il carico di cura e le accresciute esigenze economiche derivanti dalla nascita di un figlio, per contrastare il calo delle nascite e per favorire la crescita e l'educazione dei figli nei primi mesi di vita, così ripartita:

- a) risorse regionali per euro 15.000.000, destinate all'erogazione di un contributo per l'allattamento, la nutrizione e l'igiene del neonato, nella misura massima di 1.800 euro per bambino; il contributo è erogato, anche mediante una "carta bebè" che preveda ulteriori facilitazioni, fino al compimento dei 18 mesi di età a tutti i bambini che nascono e/o vivono in Sardegna; la Regione definisce i criteri e le modalità di accesso (U.P.B. S05.03.009);
- b) risorse statali e regionali per euro 15.000.000, già destinate al piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socioeducativi per la prima infanzia (U.P.B. S05.03.007);
- c) risorse del POR Sardegna FSE 2007-2013 per euro 12.000.000, destinate all'erogazione di incentivi ai lavoratori e alle lavoratrici per favorire la conciliazione della cura dei figli minori con l'attività lavorativa (linea di attività b.1.3);
- d) euro 2.000.000 per percorsi di promozione della salute del nuovo nato e della neo mamma (U.P.B. S05.03.009).

11. Al fine di promuovere il benessere e le condizioni di salute dei bambini, degli adolescenti e dei giovani che vivono nel territorio regionale, la Regione istituisce il Fondo Sociale Regionale per l'Infanzia e le Giovani Generazioni, alimentato da risorse regionali, statali e comunitarie. Per l'anno 2009 la dotazione del Fondo è pari a euro 19.000.000, ed è destinato alle seguenti finalità:

- a) per euro 500.000 per promuovere, in tutte le occasioni in cui i minori entrano in contatto con i servizi socio-sanitari, comportamenti improntati al rispetto dei diritti e dei bisogni dell'infanzia e dell'adolescenza, a partire dal diritto del bambino ad avere sempre vicino un genitore o un familiare, ad essere accolto in spazi adeguati alla sua età e in grado di favorire fra i bambini la percezione degli ambienti come accoglienti e positivi (U.P.B. S05.03.006);
- b) per euro 1.000.000 per programmare interventi di educazione e promozione della salute, in particolare in materia di alimentazione, attività fisica, fumo, alcol, droghe e guida sicura, al fine di contrastare l'assunzione di comportamenti a rischio e promuovere la valorizzazione delle abilità e delle capacità di cui i giovani sono dotati, anche quale strumento per la realizzazione dei loro progetti di vita (U.P.B. S05.03.006);
- c) per sostenere le famiglie con figli minori, in particolare di quelle con più di tre figli, attraverso la quota parte di euro 6.200.000 delle risorse regionali destinate al contrasto della povertà per il quale è autorizzata nell'anno 2009, la spesa complessiva di euro 30.000.000 (U.P.B. S05.03.007);
- d) per euro 3.000.000 per assicurare ai minori e ai giovani che vivono condizioni di disabilità interventi appropriati e personalizzati, in grado di favorire l'effettiva fruizione dei servizi e delle opportunità sociali, a partire dalla frequenza scolastica, in condizioni di parità rispetto ai loro coetanei, anche con il coinvolgimento degli Enti Locali (U.P.B. S05.03.009);
- e) per euro 500.000 per promuovere la qualificazione delle attività delle comunità residenziali per minori, pubbliche o gestite dai soggetti di cui all'articolo 10 della legge regionale 23/2005, il coordinamento in rete delle strutture e dei servizi, le attività di aggregazione e socializzazione finalizzate alla prevenzione del disagio (U.P.B. S05.03.005);
- f) per euro 1.000.000 per favorire la ristrutturazione e il completamento di strutture di socializzazione destinate ai minori (U.P.B. S05.03.006);

- g) per euro 1.500.000 per assicurare azioni dirette a favorire percorsi di inclusione sociale di giovani dimessi da strutture residenziali (U.P.B. S05.03.009);
- h) per euro 5.000.000 per promuovere, attraverso risorse del POR Sardegna FSE 2007-2013, la realizzazione di azioni finalizzate all'inserimento lavorativo per la riduzione della devianza e delle dipendenze giovanili nonché per favorire l'inclusione lavorativa e sociale delle persone svantaggiate;
- i) per euro 300.000 per promuovere attività finalizzate all'inserimento sociale e lavorativo di adolescenti e giovani adulti sottoposti a provvedimenti giudiziari, all'organizzazione di iniziative di sensibilizzazione e di prevenzione, al sostegno delle famiglie, al miglioramento della qualità della vita nell'istituto penitenziario minorile o in strutture di accoglienza alternative (U.P.B. S05.03.009).

12. È autorizzata per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, la spesa di euro 1.000.000 per la realizzazione di attività a favore di persone con provvedimenti penali detentivi e/o in esecuzione penale esterna. Le attività sono finalizzate al loro reinserimento sociale e lavorativo, alla rimozione di qualsiasi forma di discriminazione, anche attraverso l'organizzazione di iniziative di sensibilizzazione e di prevenzione, al sostegno delle famiglie, al miglioramento della qualità della vita negli istituti penitenziari anche attraverso l'organizzazione di attività lavorative, espressive, ricreative e sportive (U.P.B. S05.03.009).

13. Per il funzionamento dell'Unità di coordinamento regionale per le dipendenze (UCRD), istituita dall'articolo 17, comma 3, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, nelle aree delle dipendenza e dell'integrazione sociosanitaria è autorizzata una spesa valutata in annui euro 800.000 (U.P.B. S05.03.008).

14. L'amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alle aziende di trasporto pubblico locale (urbane ed extraurbane) il costo delle corse effettivamente sostenute da:

- a. cittadini ultra-sessantacinquenni, residenti in Sardegna, sulla base di specifici titoli di abbonamenti annuali da cui si evinca il numero di corse effettuate;
- b. studenti universitari "fuori sede" per distanze non inferiori a 40 chilometri, residenti in Sardegna e di età non superiore ai 26 anni, mediante rilascio di carnet da 52 corse "andata e ritorno" annuali da utilizzarsi dalla sede universitaria di appartenenza al proprio comune di residenza.

A tal fine è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di: euro 5.000.000 (U.P.B. S07.06.001).

15. Al comma 32 dell'articolo 8 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 sono soppresse le seguenti parole "nei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti".

16. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 22, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, in materia di edilizia abitativa, è rideterminata per l'anno 2009 in euro 50.000.000, per l'anno 2010 in euro 20.000.000 e per l'anno 2011 in euro 10.000.000. Il programma di spesa è approvato con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, anche in deroga alle percentuali di ripartizione della spesa indicate al comma 23 del citato articolo 8 (U.P.B. S05.03.010).

17. In deroga a quanto disposto all'articolo 1, ultimo comma, della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 alla scadenza di ciascun esercizio, gli interessi attivi maturati sui conti correnti vincolati, accessi ai sensi del comma 2 del sopra citato articolo, permangono sui conti correnti medesimi, per essere utilizzati per le medesime finalità.

18. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1, è destinata, per una quota pari ad euro 20.000.000, per il potenziamento del programma straordinario di edilizia abitativa approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 49/20 del 5 dicembre 2007.

19. Per la prosecuzione del programma straordinario di edilizia abitativa per la costruzione e il recupero di alloggi di edilizia abitativa da attribuire prioritariamente in locazione a canone moderato, approvato con deliberazione n. 47/10 del 16 novembre 2006, è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 (U.P.B. S05.03.010).

CAPO V

SISTEMI PRODUTTIVI E OCCUPAZIONE

Art. 7

Disposizioni a favore del sistema produttivo isolano

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a determinare la chiusura temporanea o, in caso di reiterazione, la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività, nonché a stabilire sanzioni amministrative, a carico degli imprenditori ittici che esercitano attività di pescaturismo ed ittiturismo, a fronte di violazioni delle norme stabilite con il decreto di cui all'articolo 9, comma 5, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 3. La determinazione della misura delle sanzioni, secondo la loro tipologia e la loro gravità, nonché la definizione dei casi che possono imporre la sospensione o la revoca definitiva delle autorizzazioni all'esercizio delle attività, sono demandate all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale che vi provvede con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di attuazione delle misure stabilite. Le sanzioni sono irrogate dai Comuni competenti che ne incamerano i proventi. In caso di più violazioni o di reiterazione delle stesse, valgono le disposizioni previste dagli articoli 8 e 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per quanto non previsto dal presente comma e, per quanto applicabili, valgono le norme statali o altre norme regionali vigenti in materia.

2. All'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2007 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) I commi 12 e 13, sono sostituiti dal seguente:

"12. L'Amministrazione regionale eroga aiuti sino all'80 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di campagne pubblicitarie nei Paesi terzi, conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 3/2008, alle organizzazioni di produttori (OP), alle loro unioni (OC), alle imprese agricole di trasformazione costituite in consorzi di cooperative ed ai consorzi di tutela per i seguenti prodotti:

- prodotti destinati al consumo diretto o alla trasformazione per i quali esistono possibilità di esportazione o di sbocchi nuovi nei paesi terzi, in particolare senza la concessione di restituzioni;
- prodotti tipici o di qualità con un forte valore aggiunto.

L'intensità dell'aiuto può essere elevata sino al 100 per cento per le campagne pubblicitarie di carattere generico.

La Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce le condizioni di erogazione degli aiuti in conformità a quanto disposto dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" capitolo VI.D; l'erogazione degli aiuti alla pubblicità è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE."

Per tali finalità è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 2.000.000 (U.P.B. S06.04.015).

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale esercita funzioni di indirizzo in relazione alle attività di promozione e pubblicità istituzionali dei prodotti agro-alimentari e zootecnici svolte autonomamente dall'Agenzia regionale Sardegna promozione. Per tali finalità, nell'anno 2009, è stanziata la spesa di euro 5.000.000 (U.P.B. S06.04.015)";

b) Il comma 14, è così sostituito:

"14. La Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, definisce, previo parere della competente Commissione consiliare, da rendersi entro quindici giorni decorsi i quali il parere si intende acquisito, programmi di attività promozionale e pubblicitaria che attua direttamente o per il tramite dell'Agenzia regionale Sardegna promozione. Tali programmi, che possono comprendere azioni di promozione e pubblicità rivolte anche ai paesi terzi, sono notificati alla Commissione europea ed attuati solo dopo l'approvazione ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE. Per la partecipazione istituzionale a fiere specializzate, l'Amministrazione regionale eroga aiuti sino al 100 per cento delle spese ammissibili, sotto forma di servizi agevolati:

- a) alle PMI attive nella produzione di prodotti agricoli secondo le modalità previste dal Regolamento (CE) 1857/2006;
- b) alle PMI attive nella trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici secondo le modalità previste dal Regolamento (CE) 1998/2006 (de minimis);
- c) alle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca secondo le modalità previste dal Regolamento (CE) 875/2007 (de minimis)."

3. A favore dei consorzi fidi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, è autorizzato, nell'anno 2009, lo stanziamento di euro 1.000.000 per l'integrazione dei fondi rischi finalizzati ad

agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese del settore agricolo e agro-industriale (U.P.B. S06.04.004).

4. Nella legge regionale 14 aprile 2006, n. 3 (Disposizioni in materia di pesca) sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "Assessore regionale della difesa dell'ambiente" sono sostituite dalle parole: "Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale" e le parole: "Assessorato regionale della difesa dell'ambiente" sono sostituite dalle parole: "Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale".

b) gli articoli 6, 7 e 8 sono sostituiti come segue:

"Art. 6 Interventi per lo sviluppo sostenibile del settore pesca e dell'acquacoltura

1. Al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura, l'Amministrazione Regionale, tenuto conto delle indicazioni della ricerca scientifica, adotta misure in coerenza con la Politica Comune della Pesca (PCP) dell'Unione Europea e nel rispetto della normativa Comunitaria e Nazionale.
2. Laddove le misure di cui al precedente comma prevedano l'erogazione di premi, indennizzi, incentivi o compensazioni socio-economiche, gli stessi sono erogati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) 1198 del 27 luglio 2006 e comunque coerentemente con quanto previsto dagli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura" pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 84 del 3 aprile 2008.
3. Per le misure di arresto temporaneo dell'attività di pesca possono essere riconosciuti aiuti a favore degli imbarcati e delle imprese di pesca. L'entità degli aiuti è calcolata sulla base delle disposizioni del Programma Operativo FEP approvato con Decisione della Commissione Europea n. 6792 (CCI-2007-IT-14-F-PO-001) del 19 dicembre 2007. Per l'anno 2008, in via eccezionale, il premio per gli imbarcati è fissato in 50 euro/giorno oltre il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali ed è erogato ai sensi del Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004.
4. L'aiuto può essere concesso anche per il tramite dei datori di lavoro che sono tenuti a corrispondere al personale gli aiuti ricevuti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione delle provvidenze. Nel caso abbiano provveduto loro stessi ad anticipare le somme dovute agli imbarcati, corrisponderanno ad essi la differenza tra le somme erogate dall'Amministrazione Regionale e quanto da loro anticipato. I datori di lavoro sono tenuti a dare prova dell'avvenuto pagamento mediante presentazione di una dichiarazione attestante la corresponsione degli aiuti, sottoscritta da entrambe le parti. In caso di accertata inadempienza, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione delle quote incassate maggiorate del tasso legale vigente.
5. Le modalità di attuazione delle misure sono adottate con decreto dell'Assessore regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale sentito il Comitato tecnico consultivo regionale della pesca.

Art. 7 Aiuti agli investimenti

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per investimenti nel settore della pesca e dell'acquacoltura purché compatibili con la normativa comunitaria e nazionale. Le tipologie di investimenti ammissibili e i beneficiari degli aiuti sono definiti con specifiche direttive da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia.
2. L'entità degli aiuti è determinata secondo l'allegato II del Regolamento (CE) n. 1198/2006.
3. Gli aiuti sono erogati esclusivamente per attività che i beneficiari hanno intrapreso dopo aver presentato domanda di aiuto e conformemente a quanto disposto dal Regolamento (CE)n. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.
4. Gli aiuti per investimenti a bordo dei pescherecci sono erogati conformemente a quanto disposto al punto 4.3 degli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura" pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 84 del 3 aprile 2008.
5. Su richiesta degli interessati, l'Amministrazione regionale eroga anticipazioni sugli aiuti sino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile".

Art. 8 Integrazioni di interventi previsti da regolamenti comunitari

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stanziare fondi aggiuntivi a sostegno dell'attuazione delle Misure del Programma Operativo 2007/2013 (P.O.) cofinanziato dal Fondo europeo per la pesca ai sensi (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca. Gli aiuti, non

cofinanziati dal FEP, sono erogati con le stesse procedure previste dal P.O. e in conformità a quanto disposto dagli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquicoltura" pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 84 del 3 aprile 2008.

2. L'Amministrazione regionale, entro il 31 dicembre 2010, può adottare misure eccezionali di sostegno al settore della pesca ai sensi del Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio del 24 luglio 2008 che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica.

c) gli articoli 9 e 10 sono abrogati.

d) il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Gli aiuti per compensare i danni sono erogati secondo quanto disposto al punto 4.4 degli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquicoltura" pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 84 del 3 aprile 2008."

5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 28 novembre 1950, n. 25 (Provvidenze a favore della piccola industria cantieristica e peschereccia);

b) legge regionale 5 marzo 1953, n. 2 (Provvidenze a favore dell'industria peschereccia);

c) legge regionale 22 dicembre 1998, n. 34 (Nuove norme di attuazione del fermo biologico);

d) legge regionale 23 giugno 1998, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione degli interventi finanziari dell'Unione europea in materia di pesca e acquicoltura e disposizioni varie).

6. Per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2008 è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di euro 3.000.000. Nel relativo programma d'intervento, da approvarsi da parte della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, è data priorità all'acquisizione di stabilimenti produttivi di proprietà di imprese aderenti alle Organizzazioni di Produttori che dismettano gli stessi a seguito di processi di ristrutturazione produttiva e di integrazione o fusione con altre imprese della stessa OP (U.P.B. S06.04.013).

7. Al fine di adempiere agli obblighi di chiusura e rendicontazione del Programma di Iniziativa Comunitaria LEADER+ Sardegna 2000-2006, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare la somma di 50.000 euro per ciascuno degli otto Gruppi di Azione Locale e per l'Autorità di Gestione del Programma; a tal fine è autorizzata, nell'anno 2009, la spesa complessiva di euro 450.000 (U.P.B. S01.04.002).

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Consorzi di Bonifica della Sardegna un contributo straordinario finalizzato alla copertura dei maggiori oneri del personale derivanti dall'attuazione dell'articolo 34, commi 11 e 12, della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6; i relativi oneri sono valutati in euro 1.000.000 per l'anno 2009 (U.P.B. S04.02.003).

9. A decorrere dall'anno 2009, l'Amministrazione regionale eroga aiuti agli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, di genotipo ARR/ARR, preferibilmente iscritti al Libro Genealogico degli ovini di razza sarda, al fine di aumentare la resistenza degli ovini alla "scrapie". L'intensità degli aiuti e le modalità di erogazione sono definite, con delibera della Giunta regionale, in conformità alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. I relativi oneri sono valutati in euro 1.000.000 annui (U.P.B. S06.04.010).

10. Ai fini della tutela della salute pubblica ed allo scopo di promuovere il miglioramento delle condizioni di igiene degli allevamenti sardi, è autorizzata la predisposizione di un Programma finalizzato a consentire il trattamento dei sottoprodotti di origine animale, attraverso la realizzazione di uno o più impianti specifici. Il Programma, elaborato con riguardo all'esigenza di garantire l'adozione delle più produttive e innovative tecnologie industriali e la migliore economicità di gestione degli impianti, definisce, tra l'altro, tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti Locali, Enti Pubblici, Enti Pubblici Economici interessati alla realizzazione, i beneficiari finali degli aiuti, la cui entità è fissata nel 100 per cento della spesa ammessa. Il Programma, predisposto dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, è approvato con deliberazione della Giunta regionale che definisce nello stesso atto le condizioni per l'affidamento della gestione, la quale deve consentire il coinvolgimento, preferibilmente il controllo, dei soggetti economici, singoli od associati, produttori diretti di sottoprodotti di origine animale. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2009 e di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 (U.P.B. S05.02.004).

11. La Regione eroga indennizzi agli imprenditori agricoli che in forza di un decreto emesso dal Servizio regionale competente in materia di protezione contro la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai

vegetali e ai prodotti vegetali. sono obbligati a distruggere piante e coltivazioni. Gli indennizzi sono calcolati sulla base di parametri approvati con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale. La presente norma si applica anche al focolaio di *Ralstonia solanacearum* accertato nell'anno 2007. La relativa spesa è valutata in annui euro 300.000 (U.P.B. S06.04.012).

12. La Regione, anche allo scopo di favorire l'acquisto di prodotti che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione, promuove la vendita diretta, dal produttore al consumatore, delle produzioni agricole della Sardegna. Al tal fine eroga finanziamenti ai Comuni sardi per la realizzazione, in coerenza con quanto stabilito dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Decreto del 20 novembre 2007, di aree mercantili attrezzate riservate alla vendita diretta, così come regolamentata dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle produzioni agricole, zootecniche e ittiche sarde. I finanziamenti sono prioritariamente erogati a favore dei Comuni capoluogo di Provincia e, a seguire, di quelli aventi una popolazione non inferiore a 10.000 abitanti. Le Amministrazioni comunali, all'atto della richiesta del finanziamento, sono tenuti a presentare il disciplinare di mercato elaborato con il coinvolgimento delle Organizzazioni Professionali Agricole e delle Organizzazioni di rappresentanza e tutela del Movimento Cooperativo. Ulteriori, eventuali, criteri di priorità, misure regolamentari e modalità di gestione integrative rispetto a quelle già disposte con norme nazionali, criteri e modalità di erogazione degli aiuti, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa, per l'anno 2009, valutata in euro 3.000.000 a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui al Decreto legislativo 4 giugno 1977, n. 143 (U.P.B. S06.04.013).

13. E' autorizzata una spesa valutata in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2013 per far fronte alle spese relative all'IVA sostenute da beneficiari soggetti non passivi di cui all'articolo 13, comma 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/69/CE per attività od operazioni finanziate dal Programma di sviluppo rurale della Sardegna 2007/2013. La somma di cui al comma 18 dell'articolo 21 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) permane nelle disponibilità di Agea che la utilizza per garantire sia il cofinanziamento della quota regionale degli aiuti relativi al Programma di Sviluppo Rurale per gli anni 2007/2013 che il pagamento dell'I.V.A. a favore dei medesimi soggetti (U.P.B. S06.04.023).

14. In deroga a quanto disposto dall'articolo 21, comma 4 ,della Legge Regionale 6 settembre 1976, n. 44, i terreni concessi alle cooperative agricole ai sensi del Capo III, Sezione III della stessa legge, sono trasferiti al patrimonio disponibile della Regione affinché possano essere, in tutto o in parte, alienati. L'eventuale alienazione a favore delle imprese concessionarie, che esercitino il diritto di prelazione, deve tener conto del valore dei miglioramenti apportati, a proprie spese, agli stessi fondi agricoli.

15. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2008 è destinata alla concessione di aiuti in conto capitale ai produttori florovivaistici e ortofrutticoli associati, con priorità per le organizzazioni dei produttori riconosciute, per l'acquisizione, l'adeguamento e la realizzazione di aree, punti vendita, piattaforme distributive, strutture commerciali in genere. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura. L'aiuto è erogato solo dopo la sua approvazione da parte della Commissione Europea.

16. A valere sulle disponibilità recate dalla U.P.B. S04.08.016 (cap. SC04.2279), una quota pari a euro 1.000.000 è destinata agli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica nell'anno 2008 al settore ittico.

17. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, è da intendersi quale integrazione al finanziamento delle domande presentate entro il termine del 21 dicembre 2007, ai sensi della delibera della Giunta regionale del 5 settembre 2007, n. 49/15, ivi comprese le domande presentate, entro gli stessi termini, dai soggetti di cui al comma medesimo.

18. Ai fini della prosecuzione dell'intervento previsto ai sensi della legge regionale 13 agosto 2001, n. 12 relativamente all'apertura del bando per le assunzioni di apprendisti effettuate nell'anno 2006, è autorizzata l'integrazione della somma di euro 7.000.000 a valere sullo stanziamento previsto nell'U.P.B. S06.03.002.

19. Per le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, lett. a) della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modificazioni, è autorizzata, nell'anno 2010, l'ulteriore spesa di euro 5.000.000 (U.P.B. S06.02.004).

20. Per il proseguimento degli interventi relativi alla salvaguardia, alla conservazione, alla promozione e valorizzazione dell'artigianato tipico, tradizionale ed artistico della Sardegna, è autorizzato, nell'anno 2009, lo stanziamento di euro 2.500.000 (U.P.B. S06.03.001).

21. E' autorizzata, nell'esercizio 2009, la spesa di euro 5.000.000 da destinare alla copertura di oneri rivenienti da commesse da affidare alla Società IGEA S.p.A. per interventi di bonifica, ripristino ambientale e smaltimento di rifiuti pericolosi nelle aree minerarie dismesse (U.P.B. S06.03.023).

22. E' autorizzata, nell'esercizio 2009, la spesa di euro 10.000.000 da destinare alla ricapitalizzazione della Società IGEA S.p.A. per interventi di bonifica, ripristino ambientale e smaltimento di rifiuti pericolosi nelle aree minerarie dismesse (U.P.B. S04.06.002).

23. Al fine di proseguire l'attività di bonifica dei siti inquinati dalla pregressa attività estrattiva, è autorizzata nell'esercizio 2009, la spesa di euro 7.500.000 (U.P.B. S04.06.005).

24. Al fine di provvedere al supporto della gestione delle partecipate regionali Carbosulcis S.p.A. e IGEA S.p.A., è autorizzata nell'esercizio 2009 la spesa complessiva di euro 35.000.000 (U.P.B. S06.03.024).

25. Nel comma 8, dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2007, come modificato dall'articolo 3, comma 22, della legge regionale n. 3 del 2008, è aggiunto il periodo: "Nelle more del trasferimento del personale SIGMA Invest all'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna o all'ARPAS per fronteggiare le esigenze operative derivanti dalle operazioni di liquidazione della società SIGMA Invest il personale medesimo può essere posto a disposizione dell'Assessorato dell'Industria secondo intese definite tra il Liquidatore e l'Amministrazione regionale, sulla quale ricadono i relativi oneri, valutati in annui euro 340.000 (U.P.B. S06.03.024)".

26. Al fine di provvedere al supporto della gestione liquidatoria delle controllate regionali SIGMA Invest S.p.A. e sue collegate, INTEX S.p.A., F. Gold Sardinia S.p.A., Fluorite di Silius S.p.A. e Progemisa S.p.A., è autorizzata, nell'anno 2009, l'ulteriore spesa di euro 4.360.000 (U.P.B. S06.03.024).

27. I benefici di cui all'articolo 1, comma 1, lettere 1 e 2 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16 sono concessi fino al limite massimo e negli ambiti consentiti dalla normativa europea generale e di settore relativa al regime "de minimis" (U.P.B. S06.03.028).

28. Le economie realizzate sui programmi di intervento di cui alla legge regionale 15 aprile 1994, n. 15, per un importo complessivo di euro 18.000.000 sono destinate all'aumento del capitale sociale della SFIRS finalizzato ad interventi di reindustrializzazione da attuarsi mediante l'acquisizione di fabbricati industriali in disuso, ovvero oggetto di procedure concorsuali, al fine del loro successivo impiego in attività produttive. L'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

29. Per la concessione di contributi destinati dell'integrazione dei fondi rischi costituiti presso i Consorzi fidi, di cui all'articolo 7, comma 47, della legge regionale n. 3 del 2008, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 9.500.000 nell'anno 2009 e di euro 10.000.000 nell'anno 2012 (U.P.B. S06.03.001, S06.03.008, S06.03.019, S06.03.028, S06.03.003).

30. La coltivazione di materiali di cava comporta il pagamento di un contributo per la tutela dell'ambiente, proporzionale alla quantità di materiale estratto nell'anno precedente o frazione di anno, così come risultante dalla perizia effettuata a cura del direttore dei lavori ed è versato dal titolare dell'autorizzazione entro il 30 giugno di ogni anno.

La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce l'entità del contributo in relazione ai diversi settori merceologici; le somme introitate sono utilizzate per interventi di recupero ambientale delle cave dimesse.

Il mancato versamento nei termini di legge comporta una maggiorazione del 25 per cento del contributo qualora il versamento sia effettuato entro i successivi centottanta giorni. Decorso tale termine è disposta la cessazione dell'attività, con decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava e la chiusura dell'attività per la cava in regime di prosecuzione di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 30 del 1989.

31. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 è così sostituito:

"Conclusa la procedura di VAS, la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore dell'industria, previo parere della competente commissione consiliare da rendersi entro 20 giorni decorsi i quali il parere si intende acquisito, la proposta di Piano con il relativo rapporto ambientale. Il Piano entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURAS ed è esteso anche alle attività minerarie così come indicate dall'articolo 2 del Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927.

32. Qualora le attività di scavo finalizzate al miglioramento della gestione dei fondi agricoli comportino l'asporto di materiali inerti al di fuori del fondo o dei fondi dell'azienda agricola per essere destinati al comparto edile, detto asporto è soggetto all'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di cava di cui alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30. La Giunta regionale istituisce una commissione tecnica competente in materia agricola, estrattiva ed ambientale che, a seguito dell'esame del progetto di miglioramento fondiario, stabilisce la non assoggettabilità alle disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 8

Disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale

1. Il personale iscritto alla Lista speciale ad esaurimento di cui all'art. 6, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 3 del 2008, può essere assegnato presso gli enti locali per le finalità di cui alla legge regionale n. 9 del 2006. Sino alla sua ricollocazione il personale della Lista resta a disposizione dell'Assessorato del Lavoro per essere impiegato in qualsivoglia attività riferibile alla formazione, orientamento ed alle politiche del lavoro e svolge la propria attività, secondo le mansioni previste dal contratto di riferimento, alle dirette dipendenze dei competenti responsabili degli uffici regionali cui sono assegnati. In coerenza col mansionario contrattuale possono essere loro assegnate responsabilità operative e gestionali inerenti l'attività formativa o amministrativa. Tutte le applicazioni contrattuali che comportano adeguamenti di qualifiche e comunque modificano lo status giuridico ed economico del personale ed il contratto integrativo sono sottoposti ad approvazione da parte della Giunta regionale. Spetta al personale iscritto alla Lista, per il periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro originario e la sua iscrizione alla lista col subentro dell'Amministrazione regionale, una indennità pari al trattamento economico fondamentale come previsto dal Contratto collettivo nazionale di categoria. Gli oneri residui derivanti dalla gestione del personale iscritto all'Albo di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989 e non ancora definiti alla data di iscrizione di detto personale nella Lista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2008, sono assunti a carico dell'Amministrazione regionale a seguito di verifica della regolarità contabile dei rendiconti presentati (U.P.B. S02.02.001). Per far fronte ai nuovi assetti organizzativi ed operativi relativi alla riorganizzazione dei servizi regionali e territoriali della programmazione e gestione della formazione professionale e dei servizi per l'orientamento e le politiche del lavoro, è autorizzato, per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012, a valere sul fondo per la retribuzione di posizione del personale non dirigente la somma di euro 150.000 (U.P.B. S01.02.001).

2. E' autorizzata la spesa valutata in annui euro 1.000.000 per la manutenzione ordinaria, straordinaria (correttiva, adeguativa ed evolutiva) del Sistema Informativo del Lavoro della Regione Sardegna (SILSardegna) e per la gestione dei relativi servizi continuativi ed operativi. Il Sistema costituisce l'infrastruttura di supporto all'esercizio delle competenze poste in capo alla Regione ed alle Province per effetto del Decreto Legislativo n. 180 del 2001 in coerenza con quanto previsto dal Master Plan nazionale dei servizi per l'impiego. Il Sistema è regolato da apposite convenzioni con le Province da stipularsi a seguito di apposita deliberazione della Giunta regionale ed è gestito mediante una Cabina di regia facente capo all'Assessorato regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e di cui fanno parte le Province e l'Agenzia regionale per il Lavoro (U.P.B. S02.04.013).

3. E' autorizzata la spesa annua di euro 2.000.000 a favore delle Amministrazioni provinciali per l'adeguamento della rete dei servizi erogati dai Centri Servizi per il Lavoro (C.S.L.) di cui alla legge regionale n. 20 del 2005 ai livelli essenziali di prestazione (LEP) previsti dal Master Plan per i Servizi per l'Impiego. I Centri si raccordano in rete mediante il Sistema Informativo del Lavoro (SILSardegna) al fine di garantire l'esercizio omogeneo delle funzioni, le necessarie interconnessioni per il funzionamento degli Osservatori provinciali e regionali del lavoro e per l'alimentazione della banca dati unica regionale del lavoro e della formazione. Le Province provvedono tramite i Centri anche all'erogazione dei benefici previsti per l'assunzione delle persone disabili di cui agli articoli alla Legge n. 68 del 1999. Le Province provvedono anche all'erogazione dei benefici previsti per l'assunzione delle persone disabili di cui agli articoli 11 e 13 della Legge n. 68 del 1999. In attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera e) della legge regionale n.3 del 5 marzo 2008, le Province integrano le funzioni dei C.S.L. con quelle già sperimentate in attuazione dei progetti facenti capo alle misure 3.1 e 3.4 del POR Sardegna 2000-2006. A tal fine le medesime sono autorizzate a reclutare il personale, necessario alla realizzazione dei progetti riguardanti i CSL e loro affidati dal PO FSE 2007-2013, utilizzando le graduatorie delle selezioni pubbliche già effettuate per l'attuazione dei progetti del POR 2000-2006 soprarichiamati ed avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 55 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'Amministrazione regionale può assegnare, alle province che ne facciano richiesta, unità lavorative iscritte alla Lista di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 3 del 2008, da impiegarsi, nelle more della loro definitiva ricollocazione, nello svolgimento delle funzioni e delle attività di competenza dei Centri di Servizi per il Lavoro.

4. Il Sistema regionale della formazione professionale è costituito dalla Regione e dalle Province della Sardegna per la gestione coordinata degli interventi di formazione professionale mediante la predisposizione di un programma annuale da approvarsi entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio regionale. Il programma annuale è redatto sulla base delle proposte formulate dalle Province ed è portato all'approvazione della Giunta regionale corredato da specifico parere reso dai competenti organi di ciascuna Provincia. E' istituito presso l'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, il Repertorio Ufficiale delle qualifiche professionali della Regione Sardegna. Il Repertorio verrà disciplinato con apposita direttiva della Giunta regionale. E' istituito presso l'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale, l'Osservatorio Regionale per la formazione professionale e l'apprendistato con il compito di monitorare e vigilare sull'efficienza del sistema della formazione professionale e dell'apprendistato in tutte le sue articolazioni e provvedere alla verifica di efficacia e monitoraggio degli esiti formativi sul territorio regionale.

5. La certificazione dell'attività formativa ad iniziativa privata viene effettuata dalle Province in coerenza con le indicazioni emanate dall'Assessorato del Lavoro ed avvalendosi delle sue strutture periferiche. Le Commissioni d'esame finale dell'attività corsuale, posta in essere dalle strutture pubbliche e private, sono costituite anche da esperti designati dalle Province competenti per territorio, secondo specifiche direttive impartite dalla Giunta regionale. Le spese sostenute per l'espletamento di attività di formazione professionale, in regime di convenzione con la Regione, ancorchè finalizzata all'assunzione, sono sempre integralmente riconosciute se ammissibili ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di rendicontazione. In sede di prima applicazione l'Amministrazione regionale provvede ad aggiornare le convenzioni ed i contratti in essere al fine di renderli conformi alla prescrizione di cui sopra. Con apposita deliberazione della Giunta regionale vengono disposte le direttive per l'esercizio delle competenze inerenti la vigilanza ed il controllo sull'attività privata di istruzione artigiana e professionale in attuazione della delega di cui all'articolo 25 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348. Per far fronte alle incombenze relative alla programmazione, ispezione, monitoraggio e controllo dell'attività corsuale della formazione professionale posta in essere da strutture pubbliche e private, è autorizzato, per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012, l'incremento di euro 250.000 del fondo per le indennità di missione del personale non dirigente a valere sulle risorse stanziare per la programmazione dell'attività di formazione professionale (U.P.B. S01.02.002).

6. E' autorizzata una spesa valutata in annui euro 100.000 per il funzionamento e l'attività delle Consigliere di parità di cui al capo IV del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246). Il programma di spesa è approvato dalla Giunta regionale sentite le Consigliere di parità della Regione e delle Province. (U.P.B. S01.03.003).

7. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavoro è autorizzata la costituzione del "Fondo regionale per l'imprenditoria femminile", così come definita dalla Legge n. 215 del 1992 e confermata dal codice delle pari opportunità. Nel fondo di cui al punto precedente confluiscono le economie nonché i disimpegni derivanti dalle risorse regionali ancora vincolate e non utilizzate per le imprese interessate dal IV°, V° e VI° bando della Legge n. 215 del 1992. Le risorse di cui sopra rimangono destinate per le medesime finalità per le quali sono state impegnate e fatti salvi i principi generali in materia di rendicontazione dei contributi pubblici, le imprese che hanno beneficiato dell'intervento statale ex-DPR n. 314 del 2000, possono a domanda, previa verifica della corretta gestione della risorsa assegnata e accreditata, continuare a godere dei benefici accordati a valere sul fondo regionale in relazione e proporzione al programma di investimenti approvato realizzato o in via di realizzazione. Per quanto disposto ai punti precedenti la Giunta regionale è autorizzata ad emanare le relative e necessarie modalità attuative.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare il contributo previsto dall'articolo 16 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, così come modificato ed integrato dall'articolo 9, comma 5, lettera a) della legge regionale 11 aprile 2004 n. 6, quale incentivo forfetario per l'uscita volontaria dei lavoratori socialmente utili dal bacino regionale. Gli effetti di tale disposizione si applicano anche ai lavoratori già beneficiari di analogo intervento economico in data precedente all'entrata in vigore della presente legge. Con successiva deliberazione di Giunta saranno emanate le apposite direttive attuative. Ai lavoratori, già impegnati in attività socialmente utili ex- D.Lgs n. 468 del 1997, ed interessati da processi di stabilizzazione occupazionale mediante esternalizzazione di servizi pubblici, effettuate ai sensi dell'articolo 10 del sopra richiamato decreto legislativo, in attuazione alla previsione legislativa contenuta nel comma 550, articolo 2 della Legge 244 del 2007, sono estesi gli incentivi previsti e tuttora vigenti in materia di assunzione in società costituite a totale capitale pubblico o a prevalente capitale pubblico.

9. E' autorizzata la spesa di euro 20.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, e 2011 a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni stipulate per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2000 e dell'articolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000 e dagli ulteriori accordi per interventi di recupero ambientale complementari a quelli previsti dalle succitate convenzioni. Le opere realizzate in attuazione della Convenzione stipulata il 21 dicembre 2001 con l'Ati-Ifras a seguito della Convenzione firmata dal Ministero del Lavoro, Ministero dell'Ambiente, Ministero dei Beni Culturali, Ministero delle Attività produttive e Regione Sardegna del 23 ottobre 2001 e 4 dicembre 2001 in base al D.Lgs. n. 81 del 2000 (articolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000), sono assegnate a titolo gratuito ai Comuni che ne cureranno la gestione anche in collaborazione con l'Ente Parco Geominerario storico-ambientale della Sardegna. L'individuazione delle opere da trasferire ai Comuni viene effettuata in sede di collaudo delle stesse e definita, previa accettazione di ciascun Comune, con provvedimento dell'Assessorato competente in materia di patrimonio (U.P.B. 04.06.005).

10. Le provvidenze di cui all'articolo 72 della legge regionale n. 13 del 1991, commi 1 e 2, sono estese alle federazioni di associazioni operanti nel campo della sicurezza sociale iscritte al registro regionale di cui alla legge regionale n. 39 del 1993. A tal fine è destinato il 25 per cento dello stanziamento di bilancio iscritto in conto dell'U.P.B. S05.03.005 (Cap. SC05.0612).

11. Le competenze delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2005 sono esercitate dalle Commissioni provinciali previste dall'articolo 8 della medesima legge. A tal fine queste sono integrate dai rappresentanti di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 del citato articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2005.

12. Per consentire le erogazioni a valere su fondi comunitari e non, destinate a soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate, in condizioni di disagio sociale o comunque incapienti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare le garanzie necessarie sulle anticipazioni da corrispondere a tali soggetti anche mediante l'assunzione degli oneri di opportune polizze fidejussorie. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua valutata in euro 100.000(U.P.B. S05.03.009).

13. Le risorse assegnate al Fondo regionale per l'occupazione di cui all'articolo 6, primo comma, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, non impegnate alla data del 31 dicembre 2008, sono mantenute quali residui, nell'esercizio 2009.

CAPO VI

RETI INFRASTRUTTURALI E MOBILITÀ

Art. 9

Disposizioni in materia di opere pubbliche e mobilità

1. Per proseguire nell'azione di sostegno all'attuazione della gestione unitaria del servizio idrico integrato e alla partecipazione di tutti i Comuni della Sardegna alla società Abbanoa S.p.A, gestore unico affidatario del servizio da parte dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per la Sardegna, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa di euro 7.000.000, per la concessione di un contributo straordinario, a favore dei singoli Comuni, così determinato (U.P.B. S07.07.002):

- a) euro 28 per abitante quale risulta dal censimento Istat 2001, finalizzato alla sottoscrizione di partecipazioni azionarie a seguito di aumento di capitale sociale, relativo al finanziamento autorizzato per l'anno 2009, riservato ai Comuni che non fanno parte dell'attuale assetto societario del gestore unico;
- b) l'importo che residua, dopo l'erogazione del contributo di cui alla lettera a), quello che residua dagli stanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, a conclusione delle sottoscrizioni in corso, l'importo non utilizzato dello stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, e l'importo degli stanziamenti autorizzati per gli anni 2010 e 2011 sono assegnati anche in quote annuali, a parziale copertura degli oneri trasferiti al soggetto gestore del servizio idrico integrato, ai Comuni che hanno ceduto il possesso degli impianti alla società affidataria del servizio per far fronte alle spese sostenute dai medesimi Comuni, successivamente alla cessione degli impianti e fino al 31 dicembre 2011.

2. Le procedure per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1 sono definite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di garantire la continuità del servizio di preminente interesse pubblico, gli eventuali prestiti assunti dal gestore del servizio idrico integrato Abbanoa S.p.A, società pubblica partecipata, usufruiscono delle garanzie integrative regionali per il rimborso del capitale, interessi ed oneri accessori nel limite dell'importo massimo di euro 30 milioni e per un periodo non superiore a tre anni. I relativi oneri, sono valutati in euro 900.000, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 5 della legge regionale n. 3 del 2008.(U.P.B. S08.01.001).

4. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Ente Acque della Sardegna (E.N.A.S.) l'ulteriore stanziamento di euro 4.000.000 per l'anno 2009 e di euro 10.000.000 per l'anno 2010. (U.P.B. S07.07.002)

5. In deroga alla legge regionale n. 9 del 2006, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2009 e di euro 6.000.000 per l'anno 2010, quale finanziamento alle province per la manutenzione di strade di loro competenza. (U.P.B. S07.01.002)

6. Una quota dello stanziamento iscritto in conto dell'U.P.B. S07.10.005 (Cap. SC07.1265) per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 fino ad euro 5.000.000 è destinata prioritariamente, alla concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi urgenti legati alla sicurezza degli impianti e delle spese di interesse locale, anche mediante rimodulazione degli interventi già programmati. I relativi programmi d'intervento sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente. (U.P.B. S07.10.005)

7. Per la progettazione di opere di viabilità di interesse regionale e statale, comprese le opere di viabilità statale da trasferire alla Regione ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è autorizzata, per l'anno 2009, l'ulteriore spesa di euro 2.000.000. (U.P.B. S07.01.001)

8. Per la realizzazione di investimenti nel comparto delle opere portuali di competenza regionale è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2009 e di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. (U.P.B. S07.04.002)

9. E' autorizzata per l'anno 2009 la spesa di euro 700.000, quale contributo straordinario per i lavori di ripristino del palazzo Arcivescovile di Cagliari. L'attuazione dell'opera e le modalità di erogazione del contributo sono disciplinate mediante apposita convenzione (U.P.B. S03.01.004).

10. Per l'attuazione di un programma pluriennale di opere pubbliche relative al settore viario è autorizzata per ciascuno degli anni 2010 e 2011 l'ulteriore spesa di euro 10.000.000 (U.P.B. S07.01.002).

11. Al fine di consentire la piena partecipazione della Regione Sardegna all'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA), organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la materia degli appalti pubblici, è autorizzata la spesa di euro 40.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012. (U.P.B. S01.03.007)

12. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2005, n. 4, sono aggiunti i seguenti commi:

“5 bis. Le opere ed impianti realizzati dall'Ente medesimo in regime di concessione o delega con finanziamenti pubblici si intendono acquisiti a titolo originario e gratuito al demanio idrico e fognario della Regione Sarda.”

“5 ter. A decorrere dal 1 gennaio 2005, data di cessazione della funzione di gestore del servizio idrico e fognario, costituisce attività istituzionale dell'ESAF in liquidazione la gestione dei fondi assegnati al medesimo dalla Regione Sardegna per la realizzazione e completamento delle opere dell'anzidetto demanio regionale.”

“5 quater. Le opere ed impianti di cui al precedente comma 5 bis sono trasferite al nuovo gestore unico del servizio idrico integrato appena completate; al medesimo soggetto sono trasferiti altresì tutti gli altri cespiti pertinenziali e strumentali del cessato servizio, unitamente alle relative attività documentali e d'archivio del disciolto Ente.”

13. Per la realizzazione del Programma Innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di quartiere II” di cui all'articolo 145, comma 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la Regione è autorizzata a porre in essere un'operazione di indebitamento, la cui quota capitale è da rinvenire nei limiti di impegno disposti per gli anni dal 2009 al 2017 dallo Stato con la succitata disposizione; la relativa spesa è valutata in euro 150.000, per ciascuno dei medesimi anni (U.P.B. S08.01.005).

14. In attuazione del disposto di cui alla lettera g) dell'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 e successive integrazioni e modificazioni, è autorizzata, nell'anno 2009, in favore degli enti locali competenti la spesa complessiva di euro 1.500.000 finalizzata alla trasformazione delle relative aziende e/o consorzi pubblici di trasporto pubblico locale in società per azioni (U.P.B. S07.06.002). Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, sono individuate le amministrazioni provinciali e/o comunali interessate nonché approvato il relativo programma di riparto.

15. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 21 febbraio 2008, n. 46, al fine della riorganizzazione dei servizi e dell'integrazione delle relative strutture organizzative, le società pubbliche di trasporto pubblico locale individuano il personale cui attribuire indennità supplementari come incentivo all'esodo previsto dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21. È abrogato il comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 e successive integrazioni e modificazioni.

16. È autorizzata per ciascuno degli anni dal 2009 al 2014, la spesa di euro 2.500.000 finalizzata all'acquisto, anche in leasing, per il rinnovo del parco macchine delle aziende private concessionarie di servizi di

trasporto pubblico locale di interesse regionale anche al fine di compensare gli svantaggi generati dagli obblighi di esercizio e tariffari (U.P.B. S07.06.002).

17. L'Amministrazione regionale provvede a dare copertura degli oneri derivanti dal CCNL del personale dipendente delle ex gestioni commissariali governative FdS e FMS; a tal fine è stanziata, nell'anno 2009, la spesa di euro 10.000.000 (U.P.B. S07.06.001).

Art. 10

Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il quadriennio 2009-2010-2011-2012 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.

TABELLA A

Indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente per nuovi oneri legislativi

Fondi Regionali (Cap. SC08.0024 - UPB S08.01.002)

(importi in migliaia di euro)

	2009	2010	2011	2012
1) Norme in materia di inquinamento acustico, di elettromagnetismo e di qualità dell'aria.	2.100	2.100	2.100	2.100
2) Tutela , conservazione e valorizzazione della agrobiodiversità e biodiversità vegetale in Sardegna	4.100	4.100	4.100	4.100
3) Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26	2.000	2.000	2.000	2.000
4) Norme per la tutela delle aree protette regionali	4.000	4.000	4.000	4.000
5) Istituzione del servizio integrato regionale di gestione dei rifiuti urbani e di riordino in materia ambientale	1.000	1.000	1.000	1.000
6) Iniziative volte alla promozione e allo sviluppo della Società dell'Informazione e della conoscenza in Sardegna	2.000	2.000	2.000	2.000
7) Interventi vari di parte corrente	21.050	104.800	104.800	104.800
Totale FR	36.250	120.000	120.000	120.000

TABELLA B

Indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente per nuovi oneri legislativi
(Cap. SC08.0034 - U.P.B. S08.01.003)

(importi in migliaia di euro)

Fondi Regionali (SC08.0034)	2009	2010	2011	2012
1) Iniziative volte alla promozione e allo sviluppo della Società dell'Informazione e della conoscenza in Sardegna	2.000	2.000	2.000	2.000
2) Interventi vari - Investimenti	19.000	193.110	201.676	201.288
Totale FR	21.000	195.110	203.676	203.288

TABELLA C

Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria
(art. 1, comma 4, della presente legge)

(importi in migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2009	2010	2011	2012
03 - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO						
L.R. 24/99 - Art. 10 - Risorse per la contrattazione per il personale dell'Ente Foreste	S04.08.007	SC04.1919	800	800	800	800
L.R. 9/96 - Art. 2 - Norme sulla tesoreria regionale	S08.01.007	SC08.0137	500	500	500	500
L.R. 1/2006 - Art. 12 - L.R. 7/2007 - Finanziamenti a favore della ricerca scientifica e tecnologica	s02.04.004	SC02.1022	24.000	24.000	24.000	24.000
04 - ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA						
L.R. 45/89, art. 11 - Contributi ai comuni per la redazione dei piani urbanistici modificato dalla L.R. 8/2004, art. 2, comma 6 e successive modifiche e integrazioni	s04.10.006	SC04.2774	7.000	5.000	5.000	5.000
L.R.6/2004, art.18 - predisposizione piani territoriali	S04.09.005	SC04.2467	1.000	1.000	1.000	1.000
L.R. 12/05 - Unioni di Comuni e Comunità Montane	S01.06.001	SC01.1069	0	10.000	10.000	10.000
05 - AMBIENTE						
L.R. 22/05 - Protezione dell'ambiente da pericoli derivanti dall'amianto	S04.06.003	SC04.1315	300	300	300	300
	S04.06.003	SC04.1316	10	10	10	10
	S04.06.003	SC04.1317	0	0	0	0
	S04.06.003	SC04.1318	600	600	600	600
	S04.06.002	SC04.1296	8.000	8.000	8.000	8.000
L.R. 3/06 - Disposizioni in materia di pesca	S06.05.002	SC06.1368	100	0	0	0

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2009	2010	2011	2012
segue: 05 - AMBIENTE	S06.05.002	SC06.1372	1.000	0	0	0
	S06.05.002	SC06.1370	7.000	7.000	7.000	7.000
	S06.05.003	SC06.1406	0	0	0	0
	S06.05.003	SC06.1407	1.000	1.000	1.000	1.000
08 - LAVORI PUBBLICI						
L.R. 32/91 - art. 18 - Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche	S04.10.005	SC04.2745	0	0	0	0
	S04.10.005	SC04.2748	3.000	3.000	3.000	3.000
L.R. 29/97 - Funzionamento Autorità d'Ambito	S07.07.002	SC07.0785	0	0	0	0
L.R. 10/05 - Trasferimento personale dai soggetti gestori dei servizi idrici regionali al Servizio idrico integrato - Gestione liquidatoria ESAF	S07.07.003	SC07.0800	4.000	0	0	0
L.R. 7/05, art. 5, c. 18 - Monitoraggio edilizia residenziale	S04.10.003	SC04.2671	125	125	125	125
L.R. 5/07 - Fondo finanziamento spese sostenute da soggetti pubblici per l'espletamento di conconsi di idee o progettazione	S07.10.001	SC07.1178	200	200	200	200
09 - INDUSTRIA						
L.R. 33/98 - Riconversione aree minerarie	S06.03.018	SC06.0561	0	0	0	0
	S06.03.022	SC06.0656	0	0	0	0
	S04.06.005	SC04.1361	2.700	3.000	3.000	3.000
L.R. 33/98 - Finanziamenti alle partecipate ex EMSA e altre	S06.03.024	SC06.0690	35.000	0	0	0
	S06.03.023	SC06.0673	20	0	0	0

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2009	2010	2011	2012
10 - LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE						
L.R. 31/94 - Modifiche alla L.R. 16/83 - Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione lavoro e loro consorzi	S06.03.028	SC06.0762	0	0	0	0
L.R. 7/97 , art. 6 - Fondo Regionale per le società miste	S02.03.002	SC02.0749	0	0	0	0
	S02.03.002	SC02.0756	0	0	0	0
L.R. 7/97 , art. 2 - Lavori socialmente utili	S02.03.001	SC02.0715	0	0	0	0
	S02.03.001	SC02.0719	1.200	0	0	0
L.R. 36/98 - Politiche attive sul costo del lavoro	S06.06.002	SC06.1540	0	0	0	0
	S06.06.002	SC06.1541	0	0	0	0
	S02.03.001	SC02.0711	0	0	0	0
	S02.03.001	SC02.0712	0	0	0	0
	S06.06.002	SC06.1543	4.647	1.091	0	0
	S02.02.005	SC02.0593	0	0	0	0
L.R. 26/00 - Norme a sostegno all'imprenditorialità femminile in attuazione della legge 215/92	S06.03.025	SC06.0708	0	0	0	0
	S06.03.026	SC06.0725	0	0	0	0
L.R. 20/05, art. 31 - Fondo regionale per i diversamente abili	S05.03.004	SC05.0590	320	320	320	320
	S05.03.004	SC05.0592	200	200	200	200

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2009	2010	2011	2012
segue: 10 - LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE	S05.03.004	SC05.0593	160	160	160	160
	S05.03.004	SC05.0594	0	0	0	0
	S05.03.004	SC05.0595	0	0	0	0
	S05.03.011	SC05.0598	0	0	0	0
	S05.03.011	SC05.0599	0	0	0	0
L.R. 1/06, art. 7,C.1 - Cofinanziamento progetti di azioni innovative in materia di politiche del lavoro	S02.03.001	SC02.0708	0	0	0	0
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE						
L.R. 31/84 - Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate	S02.01.001	SC02.0002	0	0	0	0
	S02.01.001	SC02.0003	0	0	0	0
	S02.01.001	SC02.0005	80	80	80	0
	S02.01.001	SC02.0008	2.000	1.000	1.000	1.000
	S02.01.001	SC02.0014	0	0	0	0
	S02.01.013	SC02.0336	0	0	0	0
	S02.01.013	SC02.0342	0	0	0	0
L.R. 26/96 - Interventi Regionali per l'Università	S02.01.009	SC02.0171	12.000	12.000	12.000	12.000
L.R. 3/03, art.13, c.6, lett.i) - Associazione nazionale perseguitati politici italiani ANPPIA e Unione autonoma partigiani sardi UAPS	S03.02.005	SC03.0334	50	50	50	50
L.R. 7/05, art. 12, c. 1 lett a) - Fondo Unico per l'Univeristà diffusa nel territorio	S02.01.009	SC02.0170	6.000	6.000	6.000	6.000

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2009	2010	2011	2012
12 - IGIENE, SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE						
<i>L.R. 2/07, art.33, c.12 e art.8, c. 38 L.R. 3/08 - Realizzazione programma di recupero strutture destinate a soggetti con disabilità mentale</i>	S05.03.006	SC05.0648	600	400	400	400
L.R. 3/03, art. 15, c. 16 e art. 9, c. 11 L.R. 1/2006- Attività di recupero detenuti e soggetti sottoposti ad esecuzione penale	S05.03.009	SC05.0734	1.300	1.000	1.000	1.000
L.R. 6/04, art. 14, c. 3 - Acquisto scorte di sangue	S05.01.008	SC05.0156	2.500	2.500	2.500	2.500
L.R. 22/2005 - Protezione dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto	S05.01.005	SC05.0116	500	500	500	500
	S02.04.010	SC02.1121	30	30	30	30
13 - TRASPORTI						
L.R. 21/05, art. 26 -Contributi compensativi di minori entrate per applicazione di tariffe agevolate	S07.06.001	SC07.0608	4.000	4.000	4.000	4.000
	S07.06.001	SC07.0615	0	0	0	0
L.R. 21/05, art. 2 - Conferimento funzioni di trasporto che non richiedono esercizio a livello regionale alle autonomie locali	S07.06.001	SC07.0605	0	0	0	0
L.R. 21/05, art. 29 - Conferenza regionale sui trasporti	S07.06.001	SC07.0604	0	0	0	0

TABELLA D
 Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
 (art. 1, comma 5, della presente legge)

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	U.P.B.	CAPITOLO	2009	2010	2011	2012
01 – PRESIDENZA						
L.R. 6/92, art. 52 – Assistenza alle piccole e medie imprese	S01.05.002	SC01.0961	3.000 (+2.000)	1.000	1.000	1.000 (+742)
02 – AFFARI GENERALI						
L.R. 38/82, art. 35 – Quote ad associazioni ed enti che perseguono interessi regionali	S01.03.007	SC01.0576	270 (+20)	270 (+20)	270 (+20)	270 (+234)
L.R. 4/06, artt. 20 e 21 – Versamento a favore FITQ	S01.02.002	SC01.0181	4.390 (+1.000)	3.390	3.390	3.390 (+990)
03 – PROGRAMMAZIONE						
L.R. 6/01, art. 6 c. 15 - Sofferenze finanziarie EE.LL. e I.A.C.P.	S08.01.005 S08.01.005 S08.01.006 S08.01.006	SC08.0081 SC08.0080 SC08.0113 SC08.0114	3.280	3.280	3.280 (-20)	3.280 (- 6.721)
04 – ENTI LOCALI						
L.R. 28/72 – Contributi ad associazioni e comitati locali per la partecipazione alla programmazione	S01.06.001	SC01.1077	130	130	130	130 (+ 78)
L.R.2/07, art. 15, c. 7 – Piano energetico regionale – Programma di produzione energia rinnovabile e pannelli solari – Interventi sugli immobili regionali	S01.05.002	SC01.0943	0 (- 3.300)	0 (- 3.300)		

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	U.P.B.	CAPITOLO	2009	2010	2011	2012
05 – AMBIENTE						
L.R. 14/00, art. 13 – Valutazione ambientale	S04.08.001	SC04.1722	60	60	60	60 (+60)
	S04.07.003	SC04.1501	0 (-90)	0 (-90)	0 (-90)	0 (-90)
	S04.07.003	SC04.1502	250	250	250	250 (+250)
L.R. 4/06 – Controlli e istruttorie per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali	S04.07.003	SC04.1499	0	0	0	0
	S04.07.003	SC04.1500	0	0	0	0
L.R.2/07, art. 15, c. 3 – Bonifica e ripristino ambientale aree minerarie dismesse.	S04.06.001	SC04.1393 SC04.1262	6.000 (-4.000)	9.950	0	0
L.R.2/07, art. 15, c. 7 – Piano energetico regionale – Programma di produzione energia rinnovabile e pannelli solari – Interventi sugli immobili regionali	S04.07.008	SC04.1621	6.700	0	0 (-6.700)	
	S01.05.002	SC01.0943	0	0	0	0
L.R.2/07, art. 15, c. 17 – Promozione investimenti nel settore energetico	S04.07.008	SC04.1622	3.000	0 (-3.000)	0 (-3.000)	
L.R.3/08, art. 5, c. 12 – Ripristino ambientale	S04.08.006	SC04.1913	10.000 (-7.000)	7.000 (+7.000)		
L.R.3/08, art. 5, c. 6 – Acquisizione in locazione finanziaria di elicotteri	S04.08.011	SC04.2007	2.500	2.500	2.500	2.500 (+2.500)
06 – AGRICOLTURA						
L.R. 1/06, art. 4, c. 7 – Abbattimento costi energetici sollevamento acque	S04.02.003	SC04.0196	1.000 (+1.000)	1.000 (+1.000)	1.000 (+1.000)	1.000 (+1.000)
L.R. 3/08, art.7, c.22 – Piano cessazione e riconversione pesca a strascico	S06.05.002	SC06.1374	1.000	1.000	1.000 (+1.000)	
07 – TURISMO						
L.R. 40/93, art. 16 – Concorso interessi imprese turistiche	S06.02.006	SC06.0277	2.000	2.000	2.000	2.000 (- 6.005)
L.R. 40/93, art. 3 – Compensi agli enti creditizi per gestione fondo per concorso interessi e canoni alle imprese turistiche	S06.02.005	SC06.0264	50	50	50	50 (- 363)
L.R. 51/93 – Provvidenze a favore dell'artigianato	S06.03.002	SC06.0414	8.000 (+2.000)	5.000 (-1.000)	5.000 (-1.000)	5.000 (- 18.550)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	U.P.B.	CAPITOLO	2009	2010	2011	2012
08 – LAVORI PUBBLICI						
L.R. 19/64, art. 4 - Fondo prestazioni garanzie mutui per costruzione edifici di culto	S07.10.006	SC07.1285	60	60	60	60 (- 24)
L.R. 27/72 – Assunzione oneri di enti vari per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse al contributo statale	S07.10.006	SC07.1284	303	303	303	303 (- 18)
L.R. 1/06, art. 5, c. 9 – Investimenti nel comparto delle opere portuali di competenza regionale	S07.04.002	SC07.0355	1.500 (+1.500)	6.000 (+6.000)	6.000 (+6.000)	6.000 (+6.000)
L.R. 1/06, art. 5, c. 10 – Finanziamenti alle Province per manutenzione strade di loro competenza	S07.01.002	SC07.0025	6.000 (+ 4.000)	6.000 (+ 6.000)	0	0
L.R. 1/06, art. 5, c. 11 – Opere pubbliche relative al settore viario	S07.01.002	SC07.0018	10.000 (-3.000))	23.000 (+ 10.000)	10.000 (+ 10.000)	0
	S07.01.002	SC07.0028	0	0	0	0
L.R. 1/06, art. 5, c. 12 – Progettazione opere di viabilità statale	S07.01.001	SC07.0001	3.000 (+ 2.000)	1.000	1.000	0
L.R. 4/2006 - art. 21 c. 11 - Finanziamenti all'ENAS per oneri manutenz. delle infrastrutture idrauliche del Flumendosa-Campidano	S07.07.004	SC07.0832	12.500 (+10.000)	12.500 (+10.000)	0 (-2.500)	0
L.R. 3/08, art. 9, c. 6 – Realizzazione , integrazione produzione energia elettrica	S07.07.004	SC07.0840	4.000	4.000	4.000 (+4.000)	0
L.R. 3/08, art. 9, c. 14 – Finanziamenti EE.LL. realizzazione opere pubbliche	S07.10.005	SC07.1265	20.000 (+15.000)	20.000 (+10.000)	15.000 (+5.000)	5.000 (+5.000)
L.R. 3/08, art. 9, c. 5 -Interventi strutturali urgenti manutenzione straordinaria sistema idrico multisettoriale	S07.07.005	sc07.0883	0 (-10.000)	0 (-10.000)	0 (-10.000)	
09 – INDUSTRIA						
L.R. 21/93 – Interventi urgenti a sostegno dell'industria	S06.03.018	SC06.0557	0	0	0	0 (- 11.879)
L.R. 11/98, art. 21, c. 2 – Fondo incentivazione piccole medie imprese	S06.03.018	SC06.0560	0 (-3.000)	0 (-3.000)	0 (-3.000)	0
L.R. 2/2007, art.24, c. 1– Energie rinnovabili	S04.01.003	SC04.0034	5.000 (-10.000)	5.000 (-10.000)	0	0
L.R. 3/08, art. 7, c. 33 – Agenzia energia sostenibile OR	S04.01.003	SC04.0036	0 (-50)	0 (-50)		

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	U.P.B.	CAPITOLO	2009	2010	2011	2012
10 – LAVORO						
L.R. 14/68 – Sezione provinciale Unione Italiana Ciechi	S05.03.007	SC05.0672	520	520	520	520 (+ 494)
L.R. 8/97, art. 32 - Finanziamenti ad enti ed organismi cooperanti nel settore della sicurezza sociale	S05.03.005	SC05.0612	810	810	810	810 (+ 73)
11 – PUBBLICA ISTRUZIONE						
L.R. 1/90, art. 60 – Finanziamenti ad enti e organismi con finalità didattica e socio culturale	S02.01.008	SC02.0149	80	80	80	80 (+ 44)
L.R. 26/97 – Promozione e valorizzazione della lingua sarda.	S03.02.001	SC03.0207	500	500	500	500 (- 1.256)
L.R.18/98,art. 81) – Chiese di particolare interesse artistico e storico	S03.01.004	SC03.0053	10.000	8.000	8.000	8.000
L.R.6/01, art.5 comma 10 – Trenino verde	S02.01.001	SC02.0010	(+10.000)	(+8.000)	(+8.000)	(+8.000)
L.R. 15/06, art. 8 – Fondo di rotazione per la produzione di lungometraggi	S05.04.007	SC05.0991	100 (+35)	65	65	65
			0 (-1.300)	0 (-1.300)	0 (-1.300)	0 (-1.300)
L.R. 02/07, art. 27 c. 2, lett. d) –Borse di studio a favore di studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate	S02.01.004	SC02.0071	5.000	5.000	5.000	5.000 (+5.000)
L.R. 02/07, art. 27 c. 2, lett. e) – Interventi a favore del turismo scolastico	S02.01.001	SC02.0012	120 (+40)	120 (+40)	120 (+40)	120 (+120)
L.R. 02/07, art. 27 c. 2, lett. f) – Programma straordinario edilizia scolastica scuola pubblica per l'infanzia	S02.01.005	SC02.0086	10.000	10.000	10.000	0
L.R. 02/07, art. 27 c. 2, lett. h) –Finanziamenti alle Università per programmi comunitari Erasmus - Socrates - Leonardo	S02.01.009	SC02.0162	2.500	(+10.000) 2.500	(+10.000) 2.500	2.500 (+ 2.500)
L.R. 02/07, art. 27 c. 2, lett. l) –Contributo a favore delle Scuole Superiori per traduttori ed interpreti	S02.01.009	SC02.0174	80 (+ 2)	80 (+ 2)	80 (+ 2)	80 (+ 80)
L.R. 02/07, art. 27 c. 2, lett. o) –Borse di studio a favore di giovani sardi di famiglie disagiate finalizzate a scambi di istruzionei	S02.01.013	SC02.0337	50	50	50	50 (+50)
L.R. 2/07, art. 27 c. 2, lett. r) – Abbattimento costi fitto casa per studenti	S02.01.009	SC02.0169	6.000	6.000	6.000	6.000 (+6.000)
L.R. 02/07, art. 27 c. 2, lett.u) – Carta Giovani Sardegna	S02.01.013	SC02.0334	0	0	0	0
		SC02.0343	250 (+200)	50	50	50 (+ 50)

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	U.P.B.	CAPITOLO	2009	2010	2011	2012
L.R. 02/07, art. 28 c. 1, lett.a) – Copertura oneri espropriativi e acquisto di beni immobili finalizzati al restauro ed all'utilizzo collettivo dei beni culturali	S03.01.004	SC03.0073	5.000	5.000	5.000	5.000 (+ 5.000)
L.R. 02/07, art. 28 c. 1, lett.c) – Contributi alle biblioteche scolastiche per l'acquisto di prodotti dell'editoria regionale	S03.02.003	SC03.0283	500	500	500	500 (+ 500)
L.R. 02/07, art. 28 c. 1, lett.d) – Contributi alle emittenti radiofoniche private locali per la trasmissione notiziari in lingua sarda	S03.02.003	SC03.0282	100	100	100	100 (+ 100)
L.R. 02/07, art. 28 c. 9, lett.a) – Produzione notiziari regionali e locali con sistemi di linguaggi mimico gestuale dei non udenti.	S03.02.003	SC03.0280	100	100	100	100 (+ 100)
L.R. 02/07, art. 28 c. 1, lett.e) – Promozione del libro edito in Sardegna	S03.02.004	SC03.0303	100	100 (+ 100)	100 (+ 100)	100 (+ 100)
L.R. 3/08, art. 4 c. 1, lett. a) – Interventi a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica e per il successo scolastico	S02.01.001	SC02.0013	27.000 (+7.000)	27.000 (+7.000)	27.000 (+7.000)	0
L.R. 3/08, art. 4 c. 24, lett. a) – Contributo commissione organizzatrice organizzazione giochi studenteschi	S05.04.001	SC05.0852	90	90	90	90 (+90)
L.R. 3/08, art. 4 c. 24, lett. f) – Contributo scuola regionale dello sport alta formazione operatori sportive	S05.04.001	SC05.0859	100	100	100	100 (+100)
L.R.3/08,art.4 c.1 lett.e) – Visiting professors	S02.01.009	SC02.0179	4.000 (-2.000)	4.000 (-2.000)	4.000 (-2.000)	4.000 (+4.000)
12 – SANITA'						
L.R. 14/01, art. 2 – Concorso pagamento rette dovute dai tossicodipendenti alle comunità	S05.03.008	SC05.0702	0	0	0	0 (- 2.582)
L.R. 7/02, art. 27, c. 11 – Contributi alle associazioni in favore nefropatici emodializzati e trapiantati	S05.03.007	SC05.0671	0	0	0	0 (- 31)
L.R. 3/03, art. 15, c. 16 e art. 9, c. 11 L.R. 1/06 – Attività di recupero detenuti e soggetti sottoposti ad esecuzione penale	S05.03.009	SC05.0734	1.300	1.000	1.000	1.000 (+1.000)
L.R. 4/06, Art. 17, c. 1– Programma sperimentale "ritornare a casa"	S05.03.007	SC05.0677	5.000	5.000	5.000 (+5.000)	5.000 (+5.000)
L.R. 4/06, Art. 17, c. 3 – Prevenzione dipendenze comportamentali o da sostanze	S05.03.008	SC05.0701	800 (-200)	800 (-200)	800 (-200)	800 (+ 800)
L.R. 4/06, Art. 17, c. 4 – Interventi a favore della non autosufficienza	S05.03.009	SC05.0738	0 (-700)	0 (-700)	0	0

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	U.P.B.	CAPITOLO	2009	2010	2011	2012
L.R. 2/07, Art. 32, c. 10 – Riqualificazione rete emergenza sanitaria 118	S05.01.004	SC05.0084	4.000 (-1.000)	0	0	0
L.R. 2/07, Art. 32, c. 20 – Potenziamento medicina specialistica extraospedaliera	S05.01.001	SC05.0015	2.500	0	0	0
L.R. 3/08, art. 8, c. 1 lett.b) – Miglioramento strutture ospedaliere esistenti	S05.01.002	SC05.0033	20.000	20.000	20.000	20.000 (+20.000)
L.R. 3/08, art. 8, c. 4 – Progetti finalizzati alla lotta contro le patologie croniche	S05.01.005	SC05.0117	10.000	15.000 (+5.000)	15.000 (+5.000)	15.000 (+15.000)
L.R. 3/08, art. 8, c. 6 – Finanziamento piano istituzionale SSR	S05.01.001	SC05.0018	2.000 (-3.000)	3.000 (+3.000)	0	0
L.R. 3/08, art. 8, c. 14 – Sorveglianza sanità animale	S05.01.001	SC05.0021	500	500 (+500)	500 (+500)	500 (+500)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

TABELLA E
AUTORIZZAZIONI DI SPESA CORRELATE AD ANTICIPAZIONI DI ENTRATA
(art. 1, comma 1)

(importi in migliaia di euro)

U.P.B.	CAPITOLO	INTERVENTO	STANZIAMENTO
S01.03.010	SC01.0628	Fondo programmazione negoziata	40.000
S01.05.002	Vari	Valorizzazione, acquisto e manutenzione straordinaria beni patrimoniali	5.240
S01.06.001	SC01.1057/p SC01.1059/p	Sistema Autonomia Locale - Investimenti	105.890
S02.01.005	Vari	Interventi per edilizia e infrastrutture scolastiche	19.738
S02.01.012	SC02.0328	"Case studente"	13.357
S02.03.007	SC02.0901	Politiche attive del lavoro - Investimenti	2.000
S02.04.013	SC02.1278	Sviluppo sistemi informativi dell'Amministrazione regionale	2.515
S03.01.004	SC03.0053	Contributi agli Enti Locali per il restauro di beni culturali	10.000
S03.01.004	SC03.0073	Acquisto di beni immobili - patrimonio culturale	5.000
S04.03.004	SC04.0367	Opere di prevenzione e soccorso	3.000
S04.03.004	Vari	Costruzione e manutenzione opere idrauliche	8.250
S04.06.002	SC04.1287	Bonifica siti contaminati	3.110
S04.06.002	SC04.1296	Bonifica dall'amianto di immobili o infrastrutture pubbliche	8.000
S04.06.002	SC04.1297	Bonifica aree minerarie dismesse	10.000
S04.06.005	SC04.1361	Ripristino aree interessate da attività mineraria o di cava	2.700
S04.06.005	SC04.1363	Interventi di recupero ambientale nei compendio minerari	7.500
S04.06.005	SC04.1369	Valorizzazione aree minerarie	20.500
S04.06.006	SC04.1393	Bonifica siti minerari dismessi	6.000
S04.07.008	SC04.1621	Energie rinnovabili e risparmio energetico su immobili pubblici	6.700
S04.07.008	SC04.1622	Piani e progetti per riduzione consumi energetici	3.000
S04.08.006	SC04.1913	Valorizzazione lagune e stagni	10.000
S04.10.001	SC04.2614	Programmi integrati dei centri storici	15.000
S04.10.005	SC04.2748	Eliminazione barriere architettoniche	3.000
S05.01.002	SC05.0033	ASL - Finanziamento delle spese in conto capitale	20.000
S05.01.002	SC05.0035	Investimenti per la riqualificazione della rete di emergenza-urgenza	2.500
S05.01.003	SC05.0053	ASL - Edilizia sanitaria	14.000
S05.01.003	SC05.0056	ASL - Patrimonio tecnologico	20.000
S05.04.002	SC05.0886	Palazzetto sport di Cagliari e Nuoro	7.000
S06.03.020	SC06.0612	Potenziamento aree industriali e artigiane	3.000
S06.03.024	SC06.0690	Ricapitalizzazione delle partecipate ex EMSA	35.000
S06.04.013	SC06.1092	Realizzazione aree attrezzate per promozione vendita prodotti agricoli	3.000
S06.04.013	SC06.1105	Recupero strutture agricole	3.000
S07.01.001	SC07.0001	Interventi a favore della viabilità	3.000
S07.01.002	SC07.0018	" " " " "	10.000
S07.01.002	SC07.0025	" " " " "	6.000
S07.04.002	SC07.0355	Opere portuali	1.500
S07.06.002	SC07.0632	Investimenti nel settore della mobilità	9.000
S07.07.003	SC07.0800	Investimenti ENAS	4.000
S07.07.004	SC07.0832	Infrastrutture idrauliche ENAS	12.500
S07.07.004	SC07.0840	Impianti di produzione di energia per il settore idrico	4.000
S07.06.002	SC07.0640	Potenziamento e rinnovo mezzi di trasporto	12.000
S07.10.005	SC07.1265	Fondo opere pubbliche EE.LL.	20.000
TOTALE			500.000